SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 maggio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2014.

Modifica di accertamento della sospensione del sig. Giuseppe Scopelliti dalla carica di Presidente della Giunta regionale e Consigliere regionale della regione Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota dell' ufficio territoriale del Governo di Catanzaro, prot. n. 0030645 del 2 aprile 2014 con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Reggio Calabria, relativi ai fascicoli processuali n. 9199/10 R.G.N.R. e n. 4833/11 R.G.G.I.P. a carico del sig. Giuseppe Scopelliti, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012;

Vista la medesima nota della Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Catanzaro -, con la quale è stato inviato il dispositivo della sentenza emessa il 27 marzo 2014, dal Tribunale di Reggio Calabria, che condanna il sig. Giuseppe Scopelliti, alla pena di anni sei di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, colpevole dei reati di falso in atto pubblico (art. 479 c.p.) e di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);

Considerato che alla data di emanazione della citata sentenza di condanna il sig. Giuseppe Scopelliti rivestiva la carica di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale della Regione Calabria;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore, dal 5 gennaio 2013, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1 lettere a, *b)* e *c)*, tra i quali è contemplato anche il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione della sentenza, emessa il 27 marzo 2014, con la quale il sig. Giuseppe Scopelliti è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, colpevole del reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 del codice penale decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma l, lettera *a)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 27 marzo 2014 è accertata la sospensione del sig. Giuseppe Scopelliti dalla carica di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale della regione Calabria, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi ovvero nei casi in cui venga emessa nei confronti dell'interessato sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione, così come previsto dall'art. 8, commi 3 e 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

Roma, 30 aprile 2014

Il Presidente: RENZI

14A03886

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 maggio 2014.

Certificazioni da presentare da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane, per i servizi gestiti in forma associata.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista l'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in sede di Conferenza unificata con la quale sono stati convenuti i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, dove tra l'altro, all'art. 8, è riservata al Ministero dell'interno la gestione delle risorse per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato;

Vista l'ulteriore intesa n. 41 del 10 aprile 2014, con la quale è stato concordato, per l'anno 2014, di fissare nel 6,50% la percentuale delle risorse finanziarie complessive di competenza del Ministero dell'interno;

Considerato che per l'anno 2014, con l'intesa sancita con atto n. 43 del 10 aprile 2014, sono state individuate quali destinatarie delle risorse statali le seguenti regioni: Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Sicilia, Toscana, ,Veneto, Calabria e Sardegna;

Visto che l'art. 7, della citata intesa 936/2006, prevede che nei territori delle regioni che non sono individuate, nell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 4 della stessa

intesa, tra quelle partecipanti al riparto delle risorse statali, si applicano, in via sussidiaria, i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289;

Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale, n. 289 del 2004, secondo il quale entro il termine del 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, per l'attribuzione del contributo statale entro il 31 ottobre dello stesso anno;

Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale il quale prevede che le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 5 in forza del quale, in sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunità montane, entro il termine di cui all'art. 2, comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo statale;

Considerato che in particolare il comma 2 dell'art. 5 demanda ad apposito decreto del Ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5;

Visto il comma 5 dell'art. 5 secondo il quale la quota di contributo di cui al comma 1 del predetto articolo è rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di comuni e dalle comunità montane nonché in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2;

Preso atto che non sono intervenute modifiche normative concernenti le certificazioni per i servizi gestiti in forma associata da parte delle unioni di comuni e comunità montane e quindi non risulta necessario approvare ulteriori modelli certificativi;

Decreta:

Art. 1.

Le unioni di comuni e le comunità montane ai fini della certificazione, relativa ai servizi gestiti in forma associata per l'anno 2014, si avvalgono dei modelli approvati con decreto del Ministro dell'interno 17 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale – n. 124 del 30 maggio 2007.

Art. 2.

Le unioni di comuni e le comunità montane devono trasmettere all'Ufficio sportello unioni della direzione centrale della finanza locale, in via ordinaria, i certificati entro il termine del 30 settembre 2014 (fa fede il timbro postale). Qualora non vi siano modifiche rispetto alla certificazione presentata nell'anno 2013 gli enti devono inviare l'allegato «E» entro i medesimi termini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2014

Il direttore centrale: VERDE

14A03872

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 febbraio 2014.

Determinazione per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 delle prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione in attuazione dell'articolo 2, comma 27, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 79412).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», e successive modificazioni;

Visto, l'art. 2, commi da 1 a 24, della sopra citata legge n. 92 del 2012, che con decorrenza 1° gennaio 2013 ha istituito e disciplinato l'ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego) e mini - ASpI;

Visto l'art. 2, comma 25, della medesima legge, il quale stabilisce che, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle predette indennità concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160;

Visto l'art. 2, comma 27, della medesima legge, che stabilisce:

al primo periodo che per i lavoratori per i quali i contributi di cui al sopra citato art. 2, comma 25, non trovavano applicazione, e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il contributo è decurtato della quota di riduzione di cui all'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 1, comma 361,

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005;

al secondo e terzo periodo che per i lavoratori sopra citati a cui le suddette quote di riduzione risultino già applicate si potrà procedere, subordinatamente all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 27, in assenza del quale le disposizioni transitorie di cui al presente e al successivo periodo non trovano applicazione, ad un allineamento graduale della nuova aliquota ASpI con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e pari allo 0,27 per cento per l'anno 2017; contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo, si procederà all'allineamento graduale all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

al quarto periodo che, a decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni di cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno precedente quello di riferimento;

Visto il decreto interministeriale n. 71253 del 25 gennaio 2013 con il quale è stato decretato che ai lavoratori di cui alle categorie innanzi citate le indennità ASpI e mini - ASpI fossero liquidate, con riferimento all'anno 2013, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, che le medesime prestazioni fossero liquidate per un importo pari al 20 per cento della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Considerato che il decreto interministeriale indicato dalla legge deve essere emanato tenendo presente, in via previsionale, l'andamento congiunturale del relativo settore con riferimento al ricorso agli istituti delle indennità mensili di cui sopra e garantendo in ogni caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni alla retribuzione proporzionalmente non inferiore alla riduzione dell'aliquota contributiva per l'anno di riferimento rispetto al livello a regime;

Ritenuto di dover adottare il decreto interministeriale sopra citato nel rispetto del principio della riduzione proporzionale delle prestazioni ASpI e mini ASpI per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 2, comma 27, ultimo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il presente decreto determina, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017,le prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi - in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione - ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 27, secondo periodo della legge 28 giugno 2012, n. 92 e, in particolare, ai soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i quali le quote di riduzione di cui all'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risultano già interamente applicate.

Art. 2.

Ai lavoratori di cui alle categorie indicate all'art. 1 le indennità ASpI e mini - ASpI sono liquidate, con riferimento all'anno 2014, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 40 per cento della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Art. 3.

Ai lavoratori di cui alle categorie indicate all'art. 1 le indennità ASpI e mini - ASpI sono liquidate, con riferimento all'anno 2015, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 60 per cento della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Art. 4.

Ai lavoratori di cui alle categorie indicate all'art. 1 le indennità ASpI e mini - ASpI sono liquidate, con riferimento all'anno 2016, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari all' 80 per cento della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Art. 5.

Ai lavoratori di cui alle categorie indicate all'art. 1 le indennità ASpI e mini - ASpI sono liquidate, con riferimento all'anno 2017, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 100 per cento della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2014

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
GIOVANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro foglio n. 1346

14A03871

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 febbraio 2014.

Modifiche al decreto 3 ottobre 2012 relativo all'approvazione del programma di edilizia scolastica in attuazione della risoluzione parlamentare 2 agosto 2012, AC 8-00143 delle Commissioni V e VII della Camera dei Deputati.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica» che, all'art. 3, individua le competenze degli Enti locali in materia;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, ha autorizzato limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma ed ha previsto che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art. 80, comma 21, che ha previsto, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, la predisposizione – da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – di un "Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico.";

Vista la legge 30 ottobre 2008 n. 169 di conversione del DL 137/08 ed in particolare l'art. 7-*bis* per effetto del quale "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.";

Vista la delibera 18 dicembre 2008 n. 114 pubblicata sulla GURI n. 110 del 14 maggio 2009 in attuazione dell'art. 7-*bis* del decreto-legge 1° settembre 2008 n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, il CIPE ha destinato al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici contributi quindicennali per 3 milioni di euro a partire dalla annualità 2009 e 7,5 milioni di euro a partire dalla annualità 2010;

Vista la legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2010 - n. 302, S.O.) ed in particolare il comma 239 dell'art. 2 che ha testualmente previsto che "Al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste ai sensi dell' art. 7-*bis* del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";

Vista la risoluzione n. 8-00099 del 24 novembre 2010 delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei Deputati che ha approvato il previsto atto di indirizzo recante "Interventi in materia di edilizia scolastica";

Vista la successiva risoluzione n. 8-00143 del 2 agosto 2011, con la quale le Commissioni riunite V e VII della Camera hanno modificato il precedente atto di indirizzo ed hanno individuato puntualmente i beneficiari, gli interventi ed i relativi importi stimati stabilendo, tra l'altro, quanto segue:

— il Governo dovrà individuare le modalità più opportune per effettuare gli interventi previsti in favore delle scuole facenti parte integrante del sistema pubblico di istruzione;

— "a seguito dell'approvazione della presente risoluzione, gli interventi in materia di edilizia scolastica in essa previsti debbano ricevere attuazione, previa adozio-

ne di apposito decreto interministeriale, senza necessità, in deroga a quanto previsto dall'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di sottoporre i medesimi interventi all'approvazione del CIPE…";

— impegna " il Governo ad attenersi, ai fini dell'assegnazione delle risorse, di cui all'art. 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alle priorità di cui all'allegato 1";

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare, l'art. 30, comma 5-*bis*, che stabilisce, tra l'altro, che "Al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro 15 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo dà attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni Parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 …";

Vista la nota n. 1436 del 4 aprile 2012, con la quale il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio ha comunicato, tra l'altro, che il CIPE, ai sensi dell'art. 80 comma 21, della legge n. 289/2002, ha già deliberato le risorse stanziate dall'art. 7bis, comma 1 del decreto legge 137/2008;

Visto il proprio precedente decreto interministeriale n. 343 del 3 ottobre 2012 con il quale è stato approvato il "Programma stralcio di attuazione della risoluzione AC8-00143" del "Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici";

Considerato che con il decreto interministeriale n. 343 cit., oltreché approvare il predetto programma, sono state stabilite procedure e modalità di attuazione di esso che hanno manifestato diverse criticità all'atto pratico alle quali si intende porre rimedio con il presente decreto;

Tenuto conto che le predette criticità consistono perlopiù nella natura degli interventi realizzabili con il contributo statale e nei termini indicati dal decreto;

Ritenuto che gli obblighi procedurali che hanno dato luogo alle criticità anzidette avevano soprattutto finalità di certezza dei tempi e delle modalità delle procedure di attuazione del programma nonché di organizzazione degli Uffici che avrebbero sovrainteso all'attuazione di esso;

Considerato che possono essere sciolti i predetti obblighi procedurali senza sostanziali inconvenienti venendo incontro alle numerose istanze di Comuni e Province;

Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali alla proposta di modifiche al decreto interministeriale n. 343 del 3 ottobre 2012 espresso nella seduta del 28 novembre 2013;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale n. 343 del 3 ottobre 2012 - pubblicato in G.U.R.I. 9 gennaio 2013 (d'ora in poi decreto) - è sostituito con il seguente:

"Gli Enti aggiudicatori proprietari degli edifici scolastici individuati con la Risoluzione n. 8-00143 del 2 agosto 2011 delle Commissioni riunite V e VII della Camera debbono manifestare l'interesse per l'assegnazione del contributo secondo l'allegato modello 1 specificando, tra l'altro, il nominativo del Responsabile del procedimento con i relativi recapiti.

2. All'art. 2, comma 3, del decreto – le parole "Nei successivi 240 giorni.." sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2014…" e le parole "contrassegnate con le lettere da "a" a "b"" sono sostituite dalle seguenti: ", fermo restando l'obiettivo della messa in sicurezza delle scuole, contrassegnate con le lettere "a" e/o "b".

3. All'art. 2, comma 4, del decreto dopo la parola "darne" è aggiunta la parola "comunicazione".

4. L'art. 6, comma 1, del decreto è soppresso.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo.

Roma, 19 febbraio 2014

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
CARROZZA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

14A03838

DECRETO 31 marzo 2014.

Norme di attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2013/8/UE della Commissione che modifica, al fine di adeguarne le disposizioni tecniche, la direttiva 2009/144/CE relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 106 del citato Codice della Strada, ed in particolare i commi 5 e 7, che, tra l'altro, rimette a decreti del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il recepimento di direttive comunitarie in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art, 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007", che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2005, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di attuazione della direttiva 89/173/CEE, concernente taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1992, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, versione codificata, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea n. L 27 del 30 gennaio 2010;

Vista la direttiva 2013/8/UE della Commissione del 26 febbraio 2013 che modifica, al fine di adeguarne le disposizioni tecniche, la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea n. L 56 del 28 febbraio 2013;

Considerato che la direttiva 2009/144/CE è una direttiva versione codificata, per la quale non è prevista la trasposizione nell'ordinamento interno, si provvede a modificare opportunamente la norma nazionale, decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di recepimento della direttiva 89/173/CE, e successive modificazioni, oggetto della precitata direttiva codificata;

ADOTTA
il seguente decreto:

Norme di attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2013/8/UE della Commissione che modifica, al fine di adeguarne le disposizioni tecniche, la direttiva 2009/144/CE relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. L'allegato 8, Capo IV, del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di recepimento della direttiva 89/173/CEE, e successive modificazioni, è modificato conformemente all'allegato del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2014

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2014
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1782

ALLEGATO

L'ALLEGATO 8, Capo IV, del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di recepimento della direttiva 89/173/CEE, è modificato come segue:

1) il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«"1.1. Per dispositivi meccanici di accoppiamento tra trattore e veicolo rimorchiato" si intendono le unità tecniche che, installate sul trattore e sul rimorchio, consentono l'accoppiamento meccanico di questi due veicoli.

Nel contesto della presente direttiva si contemplano unicamente i dispositivi meccanici di accoppiamento installati sul trattore.

Tra i vari tipi di dispositivi meccanici di accoppiamento per trattori, si possono distinguere in particolare:

— gancio di traino a perno (e relativo spinotto o perno) (cfr. figure 1 e 2 dell'appendice 1),

— gancio di traino a perno fisso (cfr. figura 1d dell'appendice 1),

— gancio a uncino (cfr. figura 1 "Dimensioni del gancio" in ISO 6489-1:2001),

— barra oscillante (barra di traino) (cfr. figura 3 dell'appendice 1),

— gancio a sfera (cfr. figura 4 dell'appendice 1),

— gancio a perno (piton) (cfr. figura 5 dell'appendice 1).»;

2) il punto 2.7 è sostituito dal seguente:

«2.7. Il gancio a perno deve permettere una libertà di rotazione assiale dell'occhione di almeno 90° verso destra o verso sinistra rispetto all'asse longitudinale del dispositivo di accoppiamento; detta libertà deve essere contrastata mediante un momento frenante di 30-150 Nm.

Il gancio a uncino, il gancio di traino a perno fisso, il gancio a sfera e il gancio a perno (piton) devono permettere una libertà di rotazione assiale dell'occhione di almeno 20° verso destra o verso sinistra rispetto all'asse longitudinale del dispositivo di accoppiamento.»;

3) il punto 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1. **Dimensioni**

Le dimensioni dei dispositivi meccanici di accoppiamento del trattore devono essere conformi all'appendice 1, figure da 1 a 5 e tabella 1.»;

4) il punto 3.3.1 è sostituito dal seguente:

«3.3.1. Il carico verticale statico massimo è fissato dal costruttore. Esso non deve però superare 3 000 kg, tranne per i ganci a sfera, nel qual caso non deve superare 4 000 kg.»;

5) al punto 3.4.1 è aggiunta la seguente frase:

«Le masse m_t, m_{lt}, m_a e m_{la} sono espresse in kg.»;

6) il punto 4.2 è sostituito dal seguente:

«4.2. Per ogni tipo di dispositivo meccanico di accoppiamento, la domanda deve essere corredata dei documenti e dei dati seguenti:

— disegni in scala, in triplice copia, del dispositivo di accoppiamento. Nei disegni devono essere, in particolare, indicate in dettaglio le dimensioni prescritte nonché le misure necessarie per il montaggio,

— una descrizione sommaria del dispositivo di accoppiamento la quale precisi soprattutto il tipo di costruzione e il materiale utilizzato,

— l'indicazione del valore D di cui all'appendice 2 al momento della prova dinamica ovvero il valore T (massa rimorchiabile in tonnellate), pari a 1,5 volte la massa massima rimorchiabile a pieno carico tecnicamente ammissibile, come definita nell'appendice 3 per la prova statica, nonché il carico verticale massimo al punto di accoppiamento S (espresso in kg),

— un campione del dispositivo, ovvero più campioni, se richiesti dal servizio tecnico.»;

7) i punti 5.1.3 e 5.1.4 sono sostituiti dai seguenti:

«5.1.3. in caso di verifica della resistenza, conformemente all'appendice 2 (prova dinamica):

valore D ammissibile (kN)

e carico verticale statico S (kg);

5.1.4. in caso di verifica della resistenza, conformemente all'appendice 3 (prova statica):

massa rimorchiabile T (tonnellate) e carico verticale al punto di accoppiamento S (kg).»;

8) il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. NORME PER L'USO

Ogni dispositivo meccanico di accoppiamento deve essere accompagnato da istruzioni per l'uso a cura del costruttore. Il prospetto deve contenere tra l'altro il numero di omologazione CE nonché i valori D (kN) o T (tonnellate), a seconda della prova cui è stato sottoposto il dispositivo.»;

9) l'appendice 1 è così modificata:

a) la figura 1d e la tabella 1 a seguire sono inserite dopo la figura 1c:

«*Figura 1d*

Gancio di traino a perno fisso (corrispondente alla norma ISO 6489-5:2011)

Tabella 1

Forme e dimensioni dei ganci a perno fisso per il traino del rimorchio o dell'attrezzo agganciato al trattore

Carico verticale S kg	Valore D D kN	Forma	Dimensioni mm		
			D ± 0,5	a min.	b min.
≤ 1 000	≤ 35	w	18	50	40
≤ 2 000	≤ 90	x	28	70	55
≤ 3 000	≤ 120	y	43	100	80
≤ 3 000	≤ 120	z	50	110	95»;

b) sono aggiunte le seguenti figure 4 e 5:

«*Figura* 4

Gancio a sfera (corrispondente alla norma ISO 24347:2005)

Figura 5

Gancio a perno (piton) (corrispondente alla norma ISO 6489-4:2004)

10) l'appendice 2 è così modificata:

a) al punto 2, il quinto e il sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il vettore verticale perpendicolare al suolo viene espresso mediante il carico verticale statico "S" (kg).

Le masse tecnicamente ammissibili M_T e M_R vengono indicate dal costruttore in tonnellate.»;

b) il punto 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2. Sollecitazione di prova

La sollecitazione di prova risulta geometricamente dalle componenti orizzontale e verticale di prova, secondo la formula:

$$F = \sqrt{F_h^2 + F_v^2}$$

dove:

F_h = ± 0,6 · D (kN) in caso di prova con sollecitazione alternata,

oppure

F_h = 1,0 · D (kN) in caso di prova con sollecitazione in progressione continua (compressione o trazione),

F_v = g · 1,5 · S/1 000 (valore espresso in kN)

S = carico statico verticale (carico rispetto al suolo, espresso in kg).»;

11) nell'appendice 3, il punto 1.5 è sostituito dal seguente:

«1.5. Prima della prova di cui al punto 1.4.2 deve essere effettuata una prova consistente nell'applicare, in maniera gradualmente crescente in corrispondenza del centro di riferimento del gancio e a partire da un precarico di 500 daN, un carico verticale fissato a 3 volte la forza verticale massima ammissibile (in daN, pari a g · S/10) indicata dal fabbricante.

Durante la prova la deformazione del gancio non deve superare il 10 % della deformazione elastica massima riscontrata.

La verifica si effettua dopo aver annullato la forza verticale (in daN, pari a g · S/10) e aver ripristinato il precarico di 500 daN.»;

12) nell'appendice 4 viene aggiunto il seguente esempio:

«Esempio di marchio di omologazione CE

Il dispositivo che reca il marchio di omologazione CE sopra raffigurato è un dispositivo cui è stata accordata un'omologazione in Germania (e1) con il numero 38 — 363 e che è stato sottoposto a una prova statica di resistenza (S).»;

13) l'appendice 5 è così modificata:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«**INDICAZIONI CONCERNENTI L'ATTRIBUZIONE, IL RIFIUTO O IL RITIRO DELL'OMOLOGAZIONE CE O L'ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DETERMINATO DI DISPOSITIVO MECCANICO [GANCIO DI TRAINO A PERNO, GANCIO DI TRAINO A PERNO FISSO, GANCIO DI TRAINO AD UNCINO, BARRA OSCILLANTE, GANCIO A SFERA E GANCIO A PERNO (PITON)] PER QUANTO RIGUARDA LA SUA RESISTENZA E LE SUE DIMENSIONI E IL CARICO VERTICALE AL PUNTO DI AGGANCIO.**»;

b) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tipo di aggancio: [gancio di traino a perno, gancio di traino a perno fisso, gancio di traino ad uncino, barra oscillante, gancio a sfera, gancio a perno (piton)] ([2])»;

c) i punti 5.1 e 5.2 sono sostituiti dai seguenti:

«5.1. *In caso di prova dinamica:*

valore "D"

.... (kN)

carico verticale al punto di aggancio (S):

.... (kg)

5.2. *In caso di prova statica:*

massa rimorchiabile T:

.... (tonnellate)

carico verticale al punto di aggancio (S):

.... (kg)»;

14) nell'appendice 7, il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9. Carico verticale statico autorizzato al punto di accoppiamento:

.... (kg)».

14A03830

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 aprile 2014.

Approvazione del metodo ufficiale di analisi per la determinazione del contenuto di amminoacidi liberi nei formaggi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, recante disposizioni su «Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari» e 108 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, recante il regolamento di esecuzione del citato regio decreto-legge n. 2033/1925, i quali stabiliscono che le analisi dei prodotti e delle sostanze di cui al decreto-legge sono eseguite dai laboratori incaricati con i metodi ufficiali prescritti e adottati da questo Ministero di concerto con il Ministero delle finanze, della sanità e dell'industria commercio e artigianato;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, (*omissis*)», che all'art. 4 ha previsto per l'Ispettorato centrale l'attuale denominazione di «Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari» con acronimo ICQRF, riconfermando, tra le competenze allo stesso demandate, le funzioni in materia di aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestali;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che stabilisce il numero e la denominazione dei Ministeri;

Visti gli articoli 57, 63 e 68, commi 1, del citato decreto legislativo n. 300/1999, in materia di istituzione delle agenzie fiscali, tra cui «l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli» e per quest'ultima, l'attribuzione delle competenze nonché l'individuazione delle funzioni di Direttore cui spetta la rappresentanza e la direzione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli medesima;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante, tra l'altro, l'istituzione del « Ministero della salute» entrata in vigore il 13 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali pro-tempore, concernente l'istituzione, a norma dell'art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, articolata in dieci sottocommissioni con competenze settoriali, tra cui la Sottocommissione latte e derivati, istituita e nominata con decreto ministeriale 19 dicembre 2008, n. 1795, e successivamente modificata nella composizione con decreto ministeriale del 16 dicembre 2011;

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, relativa ad indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, che ha disposto l'operatività, in regime di proroga, della sopra richiamata Commissione consultiva, e delle relative Sottocommissioni, fino al trascorso 28 giugno 2012;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 584/2011 della Commissione del 17 giugno 2011, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare della denominazione «Grana Padano (DOP)», registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette, nel quale si fa ri-

ferimento alla composizione amminoacidica specifica, da determinare mediante impiego della cromatografia a scambio ionico con rilevazione fotometrica post-colonna con ninidrina;

Visto il Regolamento (UE) n. 794/2011 della Commissione dell'8 agosto 2011, recante approvazione delle modifiche del disciplinare della denominazione «Parmigiano Reggiano», iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette, nel quale è previsto che la tipologia «grattugiato» presenti, tra gli altri requisiti, una composizione amminoacidica specifica del «Parmigiano Reggiano»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 1991, con i quali si estendono la denominazione di origine del formaggio «Parmigiano Reggiano» e del formaggio «Grana Padano» alle rispettive tipologie «grattugiato», con l'espresso requisito della rispettiva composizione amminoacidica specifica;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di controlli ufficiali nei mangimi e negli alimenti, che dispone all'art. 11 Capo III: «Campionamento ed analisi», che i «metodi di analisi utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali sono conformi alle pertinenti norme comunitarie o se tali norme non esistono, a norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, (*omissis*), o quelli accettati dalla legislazione nazionale;» e che «i metodi di analisi devono essere caratterizzati, quando possibile, da opportuni criteri di precisione»;

Ritenuto necessario stabilire un metodo di analisi per il controllo del contenuto di amminoacidi liberi dei formaggi a Denominazione di Origine Protetta in precedenza citati, al fine di potenziare gli strumenti di tutela e salvaguardia dei prodotti registrati come denominazioni d'origine protette e indicazioni geografiche protette;

Considerato il parere in merito, espresso nella riunione del 15 luglio 2011, della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale - Sottocommissione latte e derivati, precedentemente richiamata;

Viste le risultanze, documentate con nota prot. DG-PREF n. 4953 del 4 aprile 2013 dell'ICQRF, del circuito interlaboratorio istituito con nota prot. EX DG PREF n. 9553 del 5 luglio 2012 dell'ICQRF, finalizzato alla validazione di un metodo di analisi per la determinazione del contenuto di amminoacidi liberi nei formaggi, mediante impiego della cromatografia a scambio ionico con rilevazione fotometrica post-colonna con ninidrina, in conformità al parere della Commissione di cui al punto precedente, le quali hanno evidenziato l'idoneità del metodo ad essere impiegato per l'applicazione al controllo ufficiale;

Vista la direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il metodo ufficiale di analisi per la determinazione del contenuto di amminoacidi liberi nei formaggi, descritto in allegato al presente decreto.

2. Il campo di applicazione del metodo di cui al comma 1 è definito nel metodo stesso.

Art. 2.

Il metodo di analisi di cui al presente decreto si applica al controllo dei prodotti nazionali.

Il presente decreto, che sarà trasmesso al competente organo di controllo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2014

p. *Il direttore generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*
MARIANELLA

Il direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute
BORRELLO

Il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
PELEGGI

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
AGRÒ

Decreto n. 6890

ALLEGATO : METODO DI ANALISI

FORMAGGIO - DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI AMMINOACIDI LIBERI

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo standard descrive la determinazione del contenuto di amminoacidi liberi nel formaggio, con l'utilizzo di analizzatore di amminoacidi a scambio ionico, con riferimento agli amminoacidi riportati nella seguente Tabella 1:

Tab. 1 – Amminoacidi e rispettiva sigla

Amminoacido	**Sigla**
Acido Aspartico	ASP
Acido γ-amminobutirrico	GABA
Acido Glutammico	GLU
Alanina	ALA
Arginina	ARG
Asparagina	ASN
Citrullina	CIT
Fenilalanina	PHE
Glicina	GLY
Glutammina	GLN
Isoleucina	ILE
Istidina	HIS
Leucina	LEU
Lisina	LYS
Metionina	MET
Ornitina	ORN
Prolina	PRO
Serina	SER
Tirosina	TYR
Treonina	THR
Valina	VAL

AVVERTENZA: L'utilizzo del presente metodo può richiedere l'uso di sostanze pericolose o l'esecuzione di operazioni che comportano un certo rischio. Il presente metodo non ha lo scopo di affrontare tutti i problemi di sicurezza connessi col suo impiego, l'utilizzatore è responsabile della definizione di procedure di sicurezza appropriate e del rispetto della legislazione vigente.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 3696:1996 – Acqua per uso analitico in laboratorio. Requisiti e metodi di prova.

ISO 707:2008 (IDF 50:2008) – Milk and milk products. Guidance on sampling

UNI ISO 5725-2:2004 - Accuratezza (esattezza e precisione) dei risultati e dei metodi di misurazione - Parte 2: Metodo base per determinare la ripetibilità e la riproducibilità di un metodo di misurazione normalizzato

3. TERMINI E DEFINIZIONI

3.1. Contenuto in amminoacido XXX (sigla): quantità di amminoacido XXX nel campione, espressa in mg/kg

3.2. Amminoacidi liberi totali: somma del contenuto degli amminoacidi di cui alla tabella 1, espressi in mg/kg.

4. PRINCIPIO

Il formaggio viene solubilizzato con tampone sodio citrato; le macromolecole in soluzione sono precipitate con acido solfosalicilico e rimosse per filtrazione.
La soluzione filtrata contenente gli amminoacidi liberi viene opportunamente diluita e gli amminoacidi sono separati per cromatografia a scambio ionico e determinati per reazione post-colonna con ninidrina e rivelazione fotometrica a 570 e 440 nm.

5. REAGENTI

5.1. Acqua, ultrapura di Tipo I, secondo la norma UNI ISO 3696

5.2. Acido cloridrico, fumante 37%

5.3. 2,2'-Tio-dietanolo (tiodiglicol), soluzione acquosa 25% per la preparazione dei tamponi di eluizione

5.4. 2-Propanolo, per la preparazione dei tamponi di eluizione

5.5. Amminoacidi standard, elencati al paragrafo 1

5.6. Soluzione di sodio idrossido, 12 mol/L.
Sciogliere 480 g di NaOH in acqua e portare a 1 L

5.7. Tampone sodio citrato, 0,2 mol/L, pH 2,20, per estrazione degli amminoacidi liberi.
Sciogliere 19,61 g di sodio citrato diidrato, 400 mg di EDTA sale bisodico, 100mL di pentaclorofenolo (50 mg di pentaclorofenolo sciolti in 10 mL di alcool etilico) e 16 mL di acido cloridrico in ca. 800 mL di acqua. Lasciare in agitazione per 24 ore, aggiustare il pH a 2,20 con acido cloridrico, controllando con pH-metro (6.2), portare a 1 L con acqua quindi filtrare sotto vuoto su membrana di acetato di cellulosa, con pori da 0,2 µm

5.8. Acido 5-solfosalicilico, β=7,5%, deproteinizzante. Sciogliere 75 g di acido 5-solfosalicilico diidrato in ca. 800 mL di tampone citrato (5.7). Aggiustare il pH a 1,7-1,8 con soluzione di sodio idrossido (5.6), portare a 1 L con tampone citrato (5.7) quindi filtrare sotto vuoto su membrana di acetato di cellulosa, con pori da 0,45 µm (6.6)

5.9. Tampone litio citrato, per la diluizione dei campioni e degli standard di riferimento. Sciogliere 8,4 g di litio idrossido monoidrato, 9,6 g di acido citrico, 100mL di pentaclorofenolo (50 mg di pentaclorofenolo sciolti in 10 mL di alcool etilico) e 8 mL di
2,2'-Tio-dietanolo, soluzione acquosa 25%, in circa 800 mL di acqua.
Lasciare in agitazione per 24 ore, aggiustare il pH a 2,20 con acido cloridrico (5.2), controllando con pH-metro (6.2), portare a 1 L con acqua quindi filtrare sotto vuoto su membrana di acetato di cellulosa, con pori da 0,2 µm (6.6)

5.10. Soluzione di norleucina a circa 600 mg/L, come standard interno. In un matraccio tarato da 100 mL pesare, con bilancia analitica (6.1), circa 60 mg di norleucina e portare a volume con tampone litio citrato (5.9). La soluzione va conservata in frigorifero e ha durata di 6 mesi

5.11. Ninidrina, preparata secondo le indicazioni del produttore

5.12. Tamponi di eluizione, acquistati pronti oppure preparati in laboratorio, secondo le indicazioni in Tabella 1.
I tamponi sono preparati con sali di litio necessari per la separazione dell'asparagina e della glutammina. Il metodo necessita di cinque tamponi di eluizione e di una soluzione rigenerante.
La loro composizione è fornita nella Tabella 2 (pesate per 1 L di soluzione):

Tab. 2 – Composizione tamponi di eluizione

	TAMPONE N° 1	TAMPONE N° 2	TAMPONE N° 3	TAMPONE N° 4	TAMPONE N° 5	TAMPONE N° 6	TAMPONE DILUITORE
pH	**2.84**	**3.00**	**3.15**	**3.50**	**3.58**	**----**	**2.20**
MOLARITA' (LI^+)	**0,2**	**0,3**	**0,5**	**0,9**	**1,62**	**0,3**	**0,2**
LITIO IDROSSIDO MONOIDRATO	**g 8,4**	**g 8,4**	**g 8,4**	**g 4,2**	**g 7,0**	**g 12,59**	**g 8,4**
ACIDO CITRICO	**g 9,6**	**g 9,6**	**g 9,6**	**g 9,6**	**g 21,0**	**----**	**g 9,6**
LITIO CLORURO	**----**	**g 4,25**	**g 12,72**	**g 34,0**	**g 61,5**	**----**	**----**
PENTACLORO-FENOLO	**mL 0,1**	**mL 0,1**	**mL 0,1**	**mL 0,1**	**mL 0,1**	**mL 0,1**	**mL 0,1**
TIODIGLICOLE (25%)	**mL 8**	**mL 8**	**mL 8**	**----**	**----**	**----**	**mL 8**
2-PROPANOLO	**mL 15**	**mL 15**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**
ACIDO CLORIDRICO 37%	**~mL 14**	**~mL 13**	**~mL 12**	**~mL 3**	**----**	**----**	**~mL 14**

6. APPARECCHIATURA

Comune apparecchiatura di laboratorio, ed in particolare:

6.1. Bilancia analitica, con sensibilità 0,1 mg

6.2. pH-metro, con sensibilità 0.01 unità pH

6.3. Agitatore magnetico

6.4. Omogeneizzatore tipo Ultra-Turrax

6.5. Buretta elettronica, oppure pipette tarate di vetro

6.6. Filtri a membrana inerti da siringa, pori da 0,2 µm e da 0,45 µm

6.7. Filtri di carta, rapidi (tipo S&S 589/1, Whatman Grade 41 o equivalente)

6.8. Filtri di carta, lenti (tipo S&S 589/3, Whatman Grade 42 o equivalente)

6.9. Cromatografo a scambio ionico, provvisto di colonna a scambio ionico, bagno di reazione termostatato per la derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rivelatore fotometrico capace di leggere a lunghezze d'onda di 570 e 440 nm.

7. CAMPIONAMENTO

Il campionamento non è parte del metodo specificato in questa norma. Un metodo di campionamento raccomandato si trova in ISO707/IDF50.
Al laboratorio deve essere inviato un campione rappresentativo. Esso non deve essere stato danneggiato o modificato durante il trasporto o la conservazione.
Il laboratorio conserva il campione in modo da evitare il deterioramento o modifiche nella composizione.

8. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

8.1. Preparazione del campione

Prima dell'estrazione degli amminoacidi liberi, il campione di formaggio deve essere finemente macinato.

8.2. Estrazione degli amminoacidi liberi

La procedura di estrazione degli amminoacidi liberi viene svolta a temperatura ambiente, indicativamente non superiore a 25 °C.
In un becher da 100 mL pesare, con bilancia analitica (6.1), 1,5 g di formaggio finemente macinato, quindi aggiungere, con buretta elettronica o con pipetta di vetro tarata, 40 mL di tampone sodio citrato 0,2 N pH 2.20 (5.7). Porre il becher su agitatore magnetico in presenza di ancorina magnetica e lasciare in agitazione per 15 minuti. Passare la soluzione sotto omogeneizzatore (6.4), alla velocità minima, per 5 minuti, quindi filtrare su filtro di carta veloce (6.7) in una beuta da 100 mL.
Prelevare, con pipetta di vetro tarata, 10 mL del filtrato e trasferire in matraccio tarato da 25 mL. Quindi, in presenza di ancorina magnetica, porre in agitazione su agitatore (6.3) e aggiungere, goccia a goccia, 10 mL di soluzione di acido solfosalicilico 7,5 %, pH 1,7-1,8 (5.8). Lasciare agitare per 5 min. e portare a volume con tampone citrato 0,2 N a pH 2,2 (5.7); agitare, poi filtrare su filtro carta lento (6.8) in provetta. Prelevare, con pipetta di vetro tarata, 10 mL del filtrato e trasferire in un matraccio tarato da 100 mL, aggiungere 2 mL di soluzione di norleucina a circa 600 mg/L (5.10) e portare a volume con tampone litio citrato (5.9). Filtrare la soluzione così ottenuta con filtro siringa su membrana di cellulosa rigenerata (RC) con pori da 0,2 μm prima di procedere all'analisi strumentale.

8.3. Preparazione delle soluzioni standard di riferimento

8.3.1. Miscela di riferimento concentrata di amminoacidi, a circa:

- 300 mg/L per: Acido γ-Amminobutirrico, Citrullina, Glicina, Glutammina;
- 400 mg/L per: Alanina, Arginina, Asparagina, Metionina, Ornitina, Tirosina, Treonina;
- 600 mg/L per: Acido Aspartico, Fenilalanina, Isoleucina, Istidina, Serina;
- 800 mg/L per: Leucina, Prolina, Valina;
- 900 mg/L per: Acido Glutammico, Lisina.

In un matraccio tarato da 100 mL pesare, con bilancia analitica, circa 30 mg di Acido γ-Amino-Butirrico, Citrullina, Glicina, Glutammina, circa 40 mg di Alanina, Arginina, Asparagina, Metionina, Ornitina, Tirosina, Treonina, circa 60 mg di Acido Aspartico, Fenilalanina, Isoleucina, Istidina, Serina, circa 80 mg di Leucina, Prolina, Valina e circa 90 mg di Acido Glutammico e Lisina. Portare a volume con tampone litio citrato (3.9). Nel calcolo delle concentrazioni tener conto della purezza di ciascuno degli amminoacidi pesati.
La soluzione va conservata in congelatore e ha durata di 6 mesi.

8.3.2. Miscela di riferimento intermedia di amminoacidi:

In un matraccio tarato da 100 mL trasferire, con pipetta di vetro tarata, 50 mL della miscela concentrata e portare a volume con tampone litio citrato (3.9).
La soluzione va conservata in congelatore e ha durata di 6 mesi.

8.3.3. Miscela di riferimento diluita "A" di amminoacidi a circa:

- 0,75 mg/L per: Acido γ-Amminobutirrico, Citrullina, Glicina, Glutammina;
- 1,0 mg/L per: Alanina, Arginina, Asparagina, Metionina, Ornitina, Tirosina, Treonina;
- 1,5 mg/L per: Acido Aspartico, Fenilalanina, Isoleucina, Istidina, Serina;
- 2,0 mg/L per: Leucina, Prolina, Valina;
- 2,25 mg/L per: Acido Glutammico, Lisina.

In un matraccio tarato da 100 mL trasferire, con pipette in vetro tarate, 0,5 mL della miscela di riferimento intermedia di amminoacidi e 2 mL della soluzione di norleucina a circa 600 mg/L (3.10). Portare a volume con tampone litio citrato (3.9).
La soluzione va conservata in congelatore e ha durata di 2 mesi.

8.3.4. Miscela di riferimento diluita "B" di amminoacidi a circa:

- 1,5 mg/L per: Acido γ-Amminobutirrico, Citrullina, Glicina, Glutammina;
- 2,0 mg/L per: Alanina, Arginina, Asparagina, Metionina, Ornitina, Tirosina, Treonina;
- 3,0 mg/L per: Acido Aspartico, Fenilalanina, Isoleucina, Istidina, Serina;
- 4,0 mg/L per: Leucina, Prolina, Valina;
- 4,5 mg/L per: Acido Glutammico, Lisina.

In un matraccio tarato da 100 mL trasferire, con pipette in vetro tarate, 1 mL della miscela di riferimento intermedia di amminoacidi e 2 mL della soluzione di norleucina a circa 600 mg/L (3.10). Portare a volume con tampone litio citrato (3.9).
La soluzione va conservata in congelatore e ha durata di 2 mesi.

8.3.5. Miscela di riferimento diluita "C" di amminoacidi a circa:

- 3,0 mg/L per: Acido γ-Amminobutirrico, Citrullina, Glicina, Glutammina;
- 4,0 mg/L per: Alanina, Arginina, Asparagina, Metionina, Ornitina, Tirosina, Treonina;
- 6,0 mg/L per: Acido Aspartico, Fenilalanina, Isoleucina, Istidina, Serina;
- 8,0 mg/L per: Leucina, Prolina, Valina;
- 9,0 mg/L per: Acido Glutammico, Lisina.

In un matraccio tarato da 100 mL trasferire, con pipette in vetro tarate, 2 mL della miscela di riferimento intermedia di amminoacidi e 2 mL della soluzione di norleucina a circa 600 mg/L (3.10). Portare a volume con tampone litio citrato (3.9).
La soluzione va conservata in congelatore e ha durata di 2 mesi.

8.3.6. Miscela di riferimento diluita "D" di amminoacidi a circa:

- 7,5 mg/L per: Acido γ-Amminobutirrico, Citrullina, Glicina, Glutammina;
- 10,0 mg/L per: Alanina, Arginina, Asparagina, Metionina, Ornitina, Tirosina, Treonina;
- 15,0 mg/L per: Acido Aspartico, Fenilalanina, Isoleucina, Istidina, Serina;
- 20,0 mg/L per: Leucina, Prolina, Valina;
- 22,5 mg/L per: Acido Glutammico, Lisina.

In un matraccio tarato da 100 mL trasferire, con pipette in vetro tarate, 5 mL della miscela di riferimento intermedia di amminoacidi e 2 mL della soluzione di norleucina a circa 600 mg/L (3.10). Portare a volume con tampone litio citrato (3.9).
La soluzione va conservata in congelatore e ha durata di 2 mesi.

9. PROCEDURA

9.1. Separazione degli amminoacidi liberi

9.1.1. Principio del metodo

Il principio analitico si basa sulla eluizione del campione da una colonna cromatografica a scambio ionico, seguita da derivatizzazione post-colonna con ninidrina, rivelazione con colorimetro, acquisizione e successiva elaborazione dei dati mediante computer dotato di apposito software.
Il confronto dei diversi tempi di ritenzione con quelli di una soluzione di amminoacidi standard (6.1-6.6) consente di individuare i singoli amminoacidi presenti nel campione.

Il laboratorio verifica la propria capacità di applicare il metodo, con particolare riferimento alla capacità separativa (con riguardo soprattutto alla tripletta ASN/GLU/GLN) e alla linearità della risposta.

9.1.2. Condizioni cromatografiche

Impostare lo strumento secondo le seguenti condizioni:

- volume iniettato: 100 µl di campione precedentemente filtrato su acetato di cellulosa 0,2 µm
- velocità flusso tamponi: 20 mL/h
- velocità flusso Ninidrina: 20 mL/h
- durata dell'acquisizione dati: 160 min. circa
- tempo di rigenerazione: 47 min.
- temperatura bagno di reazione: 135°C
- gradiente di eluizione: vd. Tabella 3

Tab. 3 – gradiente di eluizione

N°	Tempo	Temp	Tampone (vd. Tab. 1)	Flusso	Nininidrina	Comandi
1	01:00	31°C	1	20mL/h	ON	
2	00:00	31°C	1	20mL/h	ON	Reset
3	01:00	31°C	1	20mL/h	ON	Load
4	05:30	31°C	1	20mL/h	ON	
5	38:00	31°C	2	20mL/h	ON	
6	17:00	40°C	3	20mL/h	ON	
7	10:00	64°C	3	20mL/h	ON	
8	34:00	64°C	4	20mL/h	ON	
9	50:00	76°C	5	20mL/h	ON	
10	06:00	76°C	6	20mL/h	ON	
11	10:00	31°C	1	20mL/h	ON	
12	01:00	31°C	1	OFF	OFF	
13	30:00	31°C	1	25mL/h	OFF	
14	06:00	31°C	1	20mL/h	ON	
Fine						

In fig. 1 è riportato un esempio di separazione cromatografica degli amminoacidi. Le condizioni di separazione sopra indicate possono essere modificate, assicurando comunque una capacità di separazione degli amminoacidi almeno pari a quella riportata in figura 1.

Fig. 1 – Separazione degli amminoacidi liberi di una soluzione standard (con particolare riferimento alle triplette critiche ASN-GLU-GLN e GLY-ALA-CIT)

10. CALCOLI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

10.1. Calcoli

A partire dai valori ottenuti per le quattro soluzioni standard di amminoacidi (8.3.3-8.3.6) si costruiscono le rette di taratura dei singoli amminoacidi. Nella determinazione delle rispettive equazioni, le rette di taratura sono forzate a passare attraverso l'origine degli assi.
Per interpolazione lineare sulle rispettive rette di taratura, si derivano le concentrazioni dei singoli amminoacidi, presenti nelle soluzioni (8.2) di estrazione dei campioni.
Il risultato viene riportato alla quantità iniziale di campione.

10.2. Espressione dei risultati

Il risultato viene espresso, per ciascun amminoacido, in mg di amminoacido per kg di campione di formaggio, senza cifre decimali.

11. PRECISIONE

I valori di ripetibilità e riproducibilità, per ciascun amminoacido, sono stati ottenuti in un circuito interlaboratorio, eseguito nel 2012 (vd. Allegato A). Le prove sono state effettuate su campioni con contenuto di amminoacidi liberi totali variabili tra circa 57000 mg/kg e 80000 mg/kg e con contenuto del singolo amminoacido variabile da circa 100 mg/kg (GABA) a circa 13000 mg/kg (GLU).

11.1. Ripetibilità

Fare riferimento ai dati riportati nella Tabella 4.

11.2. Riproducibilità

Fare riferimento ai dati riportati nella Tabella 4.

Tab. 4 – Valori di scarto tipo di ripetibilità e scarto tipo di riproducibilità per singolo amminoacido, ottenuti

	Ripetibilità (σ_r)			Riproducibilità (σ_R)		
	Media	y = mx + b[1]		Media	y = mx + b[1]	
	σ_r	m	b	σ_R	m	b
ASP	23	0,017	-13,437	165	0,055	47,353
GABA	10	0,008	8,605	42	0,123	23,704
GLU	129	0,006	56,718	389	0,026	85,965
ALA	27	0,043	-49,995	132	0,042	57,752
ARG	28	0,011	13,396	93	0,033	49,429
ASN	42	0,002	35,914	136	0,122	-237,218
CIT	37	0,022	-4,933	113	0,040	35,943
PHE	46	0,002	40,108	167	0,088	-137,105
GLY	21	0,008	7,391	108	0,041	39,611
GLN	45	0,025	27,105	89	0,070	39,611
ILE	97	0,082	-261,360	201	0,102	-244,161
HIS	37	0,016	3,253	154	0,034	81,302
LEU	139	0,091	-430,871	370	-0,017	474,065
LYS	76	0,004	43,866	377	-0,007	433,832
MET	42	0,084	-91,746	110	0,143	-119,131
ORN	7	0,013	3,911	28	0,045	19,295
PRO	134	0,051	-187,572	349	-0,117	1094,494
SER	52	0,013	2,414	234	0,043	65,764
TYR	111	0,484	-766,276	195	0,282	-316,060
THR	25	0,010	1,490	106	0,003	99,774
VAL	54	0,017	-29,961	216	0,040	20,369
AA TOT	596	0,022	-925,668	2907	0,051	-610,841

[1] Nell'equazione riportata (y = mx + b), y corrisponde a $\sigma_{r/R}$ e x corrisponde alla concentrazione in mg/kg del singolo amminoacido

12. BIBLIOGRAFIA

- D.H. Spackman, W.H. Stein, e S. Moore, Anal. Chem., 30, 1190 (1958);
- J.V. Benson, Jr, M.J. Gordon, e J.A. Patterson, Anal. Biochem., 18, 228 (1967);
- Rapporto finale del circuito interlaboratorio CI 02.01.2012, trasmesso dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), con nota DG PREF - Laboratorio Centrale di Roma - prot. n.0004953 del 04/04/2013.

13. ALLEGATO A (INFORMATIVO) – RISULTATI DEL CIRCUITO INTERLABORATORIO

Il circuito interlaboratorio organizzato per la validazione del presente metodo si è realizzato nel corso dell'anno 2012. I risultati ottenuti nelle due prove sono stati oggetto di analisi statistica in accordo con la ISO 5725-2:2004, per fornire i dati di precisione riportati nella seguente tabella A.1.
Il circuito è stato eseguito su quattro campioni con contenuto variabile di amminoacidi singoli (da circa 100 mg/kg a circa 13000 mg/kg) e di amminoacidi liberi totali (da circa 57000 mg/kg a 80000 mg/kg).
Al circuito hanno partecipato 7 laboratori esperti. Nessun laboratorio è stato escluso dalla prova. Alcuni risultati sono stati esclusi dall'elaborazione statistica a seguito dell'applicazione dei test di Cochran e di Grubbs. Si rinvia al Rapporto del circuito (vd. bibliografia) per maggiori dettagli.
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva con i dati di maggior interesse, ricavati dal circuito.

Tab. A.1 – Risultati circuito interlaboratorio amminoacidi liberi

		ASP	GABA	GLU	ALA	ARG	ASN	CIT	PHE	GLY	GLN	ILE
Camp 1	media (mg/kg)	**2651**	**139**	**13816**	**1994**	**242**	**3387**	**2989**	**3913**	**2386**	**609**	**4957**
	s_r	*24*	*13*	*110*	*49*	*16*	*49*	*91*	*44*	*26*	*39*	*127*
	s_R	*214*	*45*	*443*	*140*	*47*	*236*	*203*	*202*	*138*	*95*	*284*
	CV%r	0,9%	9,6%	0,8%	2,5%	6,4%	1,5%	3,0%	1,1%	1,1%	6,3%	2,6%
	CV%R	8,1%	32,5%	3,2%	7,0%	19,3%	7,0%	6,8%	5,2%	5,8%	15,7%	5,7%
Camp 2	media (mg/kg)	**2523**	**210**	**12261**	**1908**	**2188**	**2891**	**1205**	**3512**	**1557**	**350**	**4807**
	s_r	*37*	*9*	*168*	*24*	*55*	*38*	*14*	*56*	*24*	*38*	*174*
	s_R	*173*	*48*	*423*	*158*	*216*	*182*	*94*	*184*	*109*	*57*	*293*
	CV%r	1,5%	4,2%	1,4%	1,3%	2,5%	1,3%	1,2%	1,6%	1,5%	10,9%	3,6%
	CV%R	6,9%	22,8%	3,5%	8,3%	9,9%	6,3%	7,8%	5,2%	7,0%	16,3%	6,1%
Camp 3	media (mg/kg)	**2077**	**100**	**11598**	**1776**	**328**	**3213**	**2872**	**3615**	**1550**	**494**	**4236**
	s_r	*25*	*7*	*144*	*16*	*15*	*36*	*30*	*40*	*18*	*38*	*49*
	s_R	*139*	*33*	*370*	*105*	*60*	*51*	*99*	*172*	*99*	*72*	*54*
	CV%r	1,2%	7,0%	1,2%	0,9%	4,7%	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	7,6%	1,2%
	CV%R	6,7%	33,1%	3,2%	5,9%	18,1%	1,6%	3,5%	4,8%	6,4%	14,5%	1,3%
Camp 4	media (mg/kg)	**1390**		**8920**	**1417**	**2459**	**2752**	**578**	**2877**	**1155**	**1346**	**3493**
	s_r	*8*		*94*	*16*	*26*	*47*	*15*	*42*	*15*	*62*	*39*
	s_R	*134*		*321*	*124*	*48*	*74*	*54*	*111*	*87*	*132*	*171*
	CV%r	0,6%		1,1%	1,2%	1,1%	1,7%	2,6%	1,5%	1,3%	4,6%	1,1%
	CV%R	9,7%		3,6%	8,7%	2,0%	2,7%	9,4%	3,9%	7,5%	9,8%	4,9%

		HIS	LEU	LYS	MET	ORN	PRO	SER	TYR	THR	VAL	AA TOT
Camp 1	media (mg/kg)	**2184**	**6688**	**9346**	**1925**	**382**	**7060**	**4540**	**1858**	**1849**	**5640**	**79059**
	s_r	*56*	*198*	*67*	*67*	*10*	*200*	*44*	*165*	*22*	*62*	*864*
	s_R	*153*	*478*	*421*	*152*	*36*	*260*	*287*	*266*	*108*	*321*	*4251*
	CV%r	2,5%	3,0%	0,7%	3,5%	2,6%	2,8%	1,0%	8,9%	1,2%	1,1%	1,1%
	CV%R	7,0%	7,2%	4,5%	7,9%	9,4%	3,7%	6,3%	14,3%	5,8%	5,7%	5,4%
Camp 2	media (mg/kg)	**1980**	**6226**	**8180**	**1722**	**102**	**6377**	**4651**	**1682**	**2620**	**4988**	**72008**
	s_r	*37*	*264*	*100*	*64*	*9*	*139*	*69*	*63*	*23*	*74*	*828*
	s_R	*168*	*375*	*342*	*167*	*26*	*373*	*250*	*141*	*148*	*84*	*3338*
	CV%r	1,9%	4,2%	1,2%	3,7%	8,9%	2,2%	1,5%	3,8%	0,9%	1,5%	1,2%
	CV%R	8,5%	6,0%	4,2%	9,7%	25,8%	5,8%	5,4%	8,4%	5,7%	1,7%	4,6%
Camp 3	media (mg/kg)	**2317**	**6616**	**7803**	**1519**	**253**	**6628**	**3708**	**2000**	**2450**	**4880**	**69364**
	s_r	*31*	*64*	*77*	*19*	*5*	*102*	*63*	*188*	*36*	*44*	*267*
	s_R	*166*	*240*	*308*	*45*	*31*	*306*	*212*	*216*	*47*	*235*	*944*
	CV%r	1,3%	1,0%	1,0%	1,3%	1,9%	1,5%	1,7%	9,4%	1,5%	0,9%	0,4%
	CV%R	7,2%	3,6%	4,0%	3,0%	12,2%	4,6%	5,7%	10,8%	1,9%	4,8%	1,4%
Camp 4	media (mg/kg)	**2043**	**5650**	**6340**	**1226**	**80**	**5376**	**2722**	**1710**	**2091**	**3928**	**57682**
	s_r	*23*	*29*	*60*	*16*	*2*	*94*	*31*	*30*	*18*	*36*	*426*
	s_R	*129*	*388*	*437*	*76*	*20*	*457*	*189*	*156*	*120*	*222*	*3093*
	CV%r	1,1%	0,5%	0,9%	1,3%	3,1%	1,7%	1,1%	1,7%	0,9%	0,9%	0,7%
	CV%R	6,3%	6,9%	6,9%	6,2%	25,6%	8,5%	6,9%	9,1%	5,7%	5,6%	5,4%

14A03885

DECRETO 6 maggio 2014.

Proroga della designazione rilasciata all'«Ente Nazionale Risi» ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese», registrata in ambito Unione europea.

IL CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 del 1 luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Riso Nano Vialone Veronese" e il successivo regolamento (CE) n. 205 del 16 marzo 2009 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 6 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 129 del 6 giugno 2011, con il quale l'"Ente Nazionale Risi" è stato designato quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Riso Nano Vialone Veronese";

Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 6 maggio 2011;

Considerato che il "Consorzio Tutela Riso Vialone Nano Veronese IGP" non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza della designazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta "Riso Nano Vialone Veronese" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta designazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare la designazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 6 maggio 2011, fino all'emanazione del decreto di rinnovo della designazione all' "Ente Nazionale Risi" oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Visto il D.P.R. del 29 luglio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 6 settembre 2013, registro n. 9, foglio 148, con il quale al dr. Stefano Vaccari, dirigente di I fascia del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Considerato che, a decorrere dal 28 aprile 2014, risulta vacante la titolarità dell'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Ritenuto nelle more del conferimento dell'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato, di dover assicurare la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell' art. 5 del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59

Decreta:

Art. 1.

La designazione rilasciata all' "Ente Nazionale Risi" con sede in Milano, Piazza Pio XI n. 1, con decreto 6 maggio 2011 ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Riso Nano Vialone Veronese", registrata con il Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo della designazione all'Ente Nazionale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'Ente Nazionale Risi è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 6 maggio 2011.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 6 maggio 2014

Il capo dell'Ispettorato: VACCARI

14A03832

DECRETO 6 maggio 2014.

Proroga della designazione rilasciata all'«Ente Nazionale Risi» ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», registrata in ambito Unione europea.

IL CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI E DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 982 del 21 agosto 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Riso

di Baraggia Biellese e Vercellese" e il successivo regolamento (UE) n. 1296 del 9.12.2011 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 6 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 129 del 6 giugno 2011, con il quale l'"Ente Nazionale Risi" è stato designato quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese";

Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 6 maggio 2011;

Considerato che il "Consorzio di Tutela Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza della designazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta designazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare la designazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 6 maggio 2011, fino all'emanazione del decreto di rinnovo della designazione all' "Ente Nazionale Risi" oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Visto il D.P.R. del 29 luglio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 6 settembre 2013, registro n. 9, foglio 148, con il quale al dr. Stefano Vaccari, dirigente di I fascia del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Considerato che, a decorrere dal 28 aprile 2014, risulta vacante la titolarità dell'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Ritenuto nelle more del conferimento dell'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato, di dover assicurare la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell' art. 5 del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59.

Decreta:

Art. 1.

La designazione rilasciata all' "Ente Nazionale Risi" con sede in Milano, Piazza Pio XI n. 1, con decreto 6 maggio 2011 ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese", registrata con il Regolamento (CE) n. 982 del 21 agosto 2007, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo della designazione all'Ente Nazionale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'Ente Nazionale Risi è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 6 maggio 2011.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 6 maggio 2014

Il capo dell'Ispettorato: VACCARI

14A03833

DECRETO 6 maggio 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Toscano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protet-

te (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano»;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Toscano»;

Visto il decreto ministeriale del 20 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 103 del 5 maggio 2005, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Toscano»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 26 aprile 2008, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Toscano»;

Visto il decreto ministeriale del 14 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 105 del 7 maggio 2011, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Toscano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CertiProDop s.r.l. e autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 24 aprile 2002, già confermato con decreto del 20 aprile 2005, con decreto dell'11 aprile 2008 e con decreto del 14 aprile 2011 al Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP, con sede in Grosseto, Viale Goffredo Mameli n. 17, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Toscano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2010 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A03861

DECRETO 6 maggio 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio PromoFirenze - Azienda speciale della Camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico, in Firenze, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 135 del 12 giugno 2010 con il quale al laboratorio Metropoli - Azienda speciale della Camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Firenze, Via Orcagna n. 70, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio PromoFirenze - Azienda speciale della Camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Firenze, Via Orcagna n. 70 in data 30 aprile 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 marzo 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio PromoFirenze - Azienda speciale della Camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Firenze, Via Orcagna n. 70, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 2 maggio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio PromoFirenze - Azienda speciale della Camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 maggio 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A R2009
Anidride solforosa	OIV-MA-AS323-04B R2009
Anidride solforosa	OIV-MA-AS323-04A R2012
Estratto non riduttore, estratto secco netto	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009, OIV-MA-AS2-03B R2012 + MIP 41 2012 Rev. 2
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2012 par. 5
Piombo	OIV-MA-AS322-12 R2006
Rame (>0,05 mg/l)	OIV-MA-AS322-06 R2009
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 Met. III par. 3.3
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CE 491/2009 allegato I p.to 15 + OIV-MA-AS312-01A R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009 + Reg. CE 491/2009 allegato I p.to 15+ OIV-MA-AS312-01A R2009 + MIP 41 2012 Rev. 2
Zuccheri (glucosio e fruttosio)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Zuccheri (glucosio e fruttosio) (0,1-400 g/l)	MIP 41 2012 Rev. 2
Zuccheri riduttori (0,2-500 g/l)	MIP 36 2014 Rev. 2
esame microscopico (corpi estranei, impurità biologiche)	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 Met. II
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011

14A03862

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 aprile 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa servizi Belluno - Società cooperativa - in liquidazione», in Belluno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 6 settembre 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 18 settembre 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Cooperativa Servizi Belluno - Società Cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 24 gennaio 2013 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 24 maggio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 22 novembre 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Servizi Belluno - Società Cooperativa - in liquidazione», con sede in Belluno (BL) (codice fiscale 00820170256) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Sandro Secchiero, nato a Rovigo il 20 gennaio 1965, ivi domiciliato, piazza Merlin, n. 24.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2014

Il Ministro: GUIDI

14A03854

DECRETO 3 aprile 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sercoop società cooperativa», in Fiorano Modenese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 28 gennaio 2013, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 20 febbraio 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Sercoop Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 19 novembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data l° luglio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sercoop Società Cooperativa», con sede in Fiorano Modenese (MO) (codice fiscale 03168950362) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Giacomo Ballo, nato a Bologna il 2 aprile 1966, e domiciliato in Casinalbo di Formigine (MO), via Parini, n. 29.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2014

Il Ministro: GUIDI

14A03855

DECRETO 3 aprile 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «FI.M.A. - Filiera Mangimistica Adriatica - Società cooperativa agricola consortile», in Monterado e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 17 giugno 2013, con la quale l'Unione Nazionale Cooperative Italiane - Federazione Regionale Marchigiana ha chiesto che la società «FI.M.A. - Filiera Mangimistica Adriatica - Società Cooperativa Agricola Consortile» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 17 settembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 19 luglio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che é scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «FI.M.A. - Filiera Mangimistica Adriatica - Società Cooperativa Agricola Consortile», con sede in Monterado (AN) (codice fiscale 02509640427) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il rag. Marco Mazzieri, nato a Osimo (AN) il 22 aprile 1955, ivi domiciliato, via Papa Giovanni Paolo II, n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2014

Il Ministro: GUIDI

14A03856

DECRETO 18 aprile 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio agrario provinciale di Pavia», in Pavia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista l'art. 9, primo comma, della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c.;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria nei confronti del consorzio agrario provinciale di Pavia conclusa in data 20 settembre 2013 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 15 gennaio 2014 dalle quali si rileva una notevole esposizione debitoria dell'Ente che non risulta più in grado di assolvere regolarmente alle proprie obbligazioni;

Considerato che nel corso dell'ispezione straordinaria è emerso che nel corso degli esercizi 2011 e 2012 l'ente ha chiuso i propri bilanci con forti perdite e che la situazione economica si è ulteriormente aggravata nel corso del 2013 a causa di una forte contrazione del fatturato, dei margini sui ricavi e del raddoppio degli interessi e degli oneri finanziari rispetto all'anno precedente;

Preso atto che già con nota inviata il 3 settembre 2013 il Collegio Sindacale, rilevate le difficoltà del consorzio, aveva sollecitato l'Organo Amministrativo a convocare al più presto l'Assemblea dei soci perchè deliberasse la ricapitalizzazione del consorzio o la liquidazione dell'ente, risultando indispensabile garantire immediatamente nuova liquidità per circa 5 milioni di euro entro la fine dell'anno atteso che, dalle scritture contabili del consorzio, già si evincevano debiti scaduti nei confronti dei fornitori per circa € 6.000.000,00 ed ulteriori 2.000.000,00 di debiti in scadenza;

Considerato che in sede di accertamento gli ispettori hanno verificato che gli Amministratori non avevano ottemperato alle prescrizioni contenute nella diffida e, precisamente, non avevano provveduto a riorganizzare la gestione aziendale in maniera da ridurre gli oneri finanziari e gli altri costi di gestione, a recuperare i crediti scaduti ed a ricapitalizzare l'ente attraverso il reperimento di nuova liquidità a causa delle difficoltà economiche e finanziarie del consorzio che, successivamente alla data della revisione, si erano ulteriormente aggravate;

Preso atto che in sede di accertamento ispettivo il Presidente del consorzio ha comunicato di aver depositato, in data 14 gennaio 2014 presso la Cancelleria del Tribunale di Pavia, ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il Piano di concordato prevede la cessione del ramo d'azienda del consorzio agrario di Pavia, con il conseguente trasferimento di n. 9 unità di personale, al Consorzio agrario di Piacenza e la messa in mobilità delle altre 20 unità di personale attualmente occupate nell'attività consortile;

Rilevato che l'efficacia del predetto contratto di cessione del ramo d'azienda sottoscritto tra le parti in forma di scrittura privata, registrato il 18 dicembre 2013, è tuttavia subordinata al raggiungimento dell'accordo con le OO.SS. nazionali di categoria (FAI-CISL, FLAI- CGIL, UILTUCS-UIL, SINALCAP), le quali nel corso di un primo incontro svoltosi in data 23 dicembre 2013 hanno espresso parere contrario alla cessione del ramo d'azien-

da e, con nota inviata a questa Direzione generale in data 17 gennaio 2014, hanno comunicato che «non sono e non saranno mai disponibili a sottoscrivere alcun accordo di cessione di ramo d'azienda»;

Preso atto che tale mancato accordo rende inefficace il contratto di cessione del ramo d'azienda sottoscritto tra le parti incidendo conseguentemente sulla realizzabilità dello stesso piano di concordato;

Ritenuto, pertanto, che il piano di concordato risulta inidoneo sotto il profilo della fattibilità, esclusa in questa sede ogni ulteriore valutazione sulla idoneità del medesimo sotto il profilo economico e finanziario;

Considerato che alcuni creditori del consorzio hanno intrapreso iniziative giudiziali per il recupero dei propri crediti;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa del consorzio in quanto la situazione di illiquidità è tale da impedire di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento;

Considerato che in data 14 febbraio 2014 con nota ministeriale n. 0025369 è stata data comunicazione al Legale Rappresentante dell'ente dell'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*terdecies* c.c., ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Preso atto che con nota inviata via mail in data 13 marzo 2014 il Presidente del Consorzio ha richiesto un incontro al fine di esporre le proprie osservazioni in merito al procedimento avviato;

Preso atto che con nota ministeriale n. 0044767 del 18 marzo 2014, inviata via fax al Presidente del Consorzio, questa Direzione generale fissava per il 25 marzo 2014 la data dell'incontro richiesto;

Tenuto conto che nelle more dell'incontro il Presidente del Consorzio, in data 19 marzo 2014, ha inviato via fax le proprie controdeduzioni in merito alla comunicazione di avvio del procedimento nelle quali evidenzia che la procedura di concordato preventivo è stata ammessa dal Tribunale di Pavia, seppur con riserva e che tale ammissione, ai sensi dell'art. 3 l.f., precluderebbe la possibilità dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, e argomenta che la proposta di concordato si fonda integralmente sulla cessione dell'azienda commerciale e dell'impianto di sementificio al Consorzio di Piacenza non ancora perfezionata;

Preso atto che in sede di audizione in data 25 marzo 2014 il presidente ha ribadito il contenuto delle osservazioni e delle controdeduzioni già precedentemente inviate;

Preso atto che in data 7 aprile 2014 è pervenuta da parte della Società di Revisione Reviprof S.p.A. la relazione emessa, sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 sul bilancio del consorzio agrario di Pavia chiuso al 31 dicembre 2012;

Tenuto conto che da tale relazione emerge che «il sistema di contabilità e controllo interno evidenzia gravi carenze procedurali con evidenze di errori tali da non rendere attendibile un adeguato campionamento secondo quanto previsto dai principi di revisione» e, che «a causa della rilevanza delle limitazioni alle procedure di revisione e della significatività degli effetti sul bilancio d'esercizio dei rilievi esposti, il sopramenzionato bilancio d'esercizio non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, non è stato redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del Consorzio agrario di Pavia al 31 dicembre 2012, anche in conformità alle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione»;

Considerato che l'art. 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 non contempla alcuna ipotesi di prevenzione tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che non esiste tra i due procedimenti di liquidazione coatta amministrativa e di concordato alcun rapporto di pregiudizialità, né di necessaria sospensione del procedimento di liquidazione coatta amministrativa in attesa della definizione del procedimento di concordato preventivo, in ragione della diversità delle situazioni disciplinate dalle due procedure;

Considerato che anche l'eventuale effetto prenotativo ex art. 161, sesto comma l.f. retroagirebbe al momento della proposizione della domanda solo in caso di accoglimento della proposta concordataria;

Considerata la situazione di fatto in cui versa il consorzio, come sopra richiamata;

Ritenuto, quindi, che le osservazioni e controdeduzioni del Presidente del Consorzio non risultano idonee a modificare l'orientamento manifestato da questa Amministrazione in sede di avvio del procedimento per la sottoposizione del consorzio alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente ai fini della nomina del Commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa il Consorzio Agrario provinciale di Pavia società cooperativa con sede in Pavia è posto in liquidazione coatta amministrativa e l'Avv. Virgilio Sallorenzo, nato a Mantova il 23 settembre 1963, domiciliato a Piacenza, Galleria Piazza Cavalli, n. 7/B, ne è nominato Commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 aprile 2014

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

14A03857

DECRETO 22 aprile 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Sfera cooperativa sociale Onlus», in Tricase e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 21 febbraio 2014., e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 4 marzo 2014, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "La Sfera Cooperativa Sociale ONLUS" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 15 febbraio 2014 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 marzo 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 20 marzo 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "La Sfera Cooperativa Sociale ONLUS", con sede in Tricase (LE) (codice fiscale 03520490750) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca, nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961 e domiciliato in Lecce, piazzetta Arco di Prato, n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 aprile 2014

Il Ministro: GUIDI

14A03835

DECRETO 22 aprile 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Baia del Sole - società cooperativa», in Pellezzano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'11 luglio 2013, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 6 agosto 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società - La Baia del Sole - Società cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 5 novembre 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 27 marzo 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 settembre 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti. il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "La Baia del Sole — Società cooperativa" con sede in Pellezzano (SA) (codice fiscale 03560760658) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae è nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Adamo. nato a Portici (NA) il 9 aprile 1968, e domiciliato a Napoli in Corso Umberto I n. 190.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale. ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano, i presupposti di legge.

Roma, 22 aprile 2014

Il Ministro: GUIDI

14A03836

DECRETO 22 aprile 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edificatrice L'Amicizia - società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 25 settembre 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 15 ottobre 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "Cooperativa Edificatrice L'Amicizia — Società Cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 31 luglio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 8 gennaio 2014 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 23 gennaio 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla-osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Cooperativa Edificatrice L'Amicizia — Società Cooperativa", con sede in Firenze (codice fiscale 80001950486) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Pier Luigi Giambene, nato a Pistoia il 22 novembre 1959 e domiciliato in Firenze, via Vasco De Gama, 25.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 aprile 2014

Il Ministro: GUIDI

14A03837

DECRETO 30 aprile 2014.

Approvazione dei programmi di manutenzione annuali predisposti dai Gestori di reti di trasporto di gas naturale, per l'anno termico 2013-2014.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nel seguito «decreto legislativo n. 164/2000», ed in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 8 che prevedono rispettivamente che:

l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico;

le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Visto il decreto legislativo n. 164/2000, ed in particolare l'art. 9, che al comma 1 prevede, fra l'altro, che la rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, è individuata, sentita la conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che

provvede altresì al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge l'attività di trasporto;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *b)*, ai sensi del quale le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» nel seguito «decreto legislativo n. 93/2011»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo n. 93/2011 ed in particolare il comma 6, lettera *f)*, che prevede che ciascun gestore della rete di trasporto di gas naturale gestisce gli impianti in sicurezza, affidabilità, efficienza ed economicità e a tal fine predispone, con cadenza annuale, un programma di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale incluse le interconnessioni con le reti estere e che il programma è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed è vincolante salvo motivati impedimenti tecnici e che i contenuti di tale programma sono comunicati anche alle Regioni;

Vista la lettera dell'11 novembre 2013, protocollo OPER/09/2013/cv, e relativi allegati con cui la società Snam Rete Gas S.p.a. ha trasmesso, al Ministero dello sviluppo economico il programma di manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2013-2014;

Vista la lettera del 30 agosto 2013, protocollo DT/PA/rme/2013/0741, e relativi allegati con cui la società S.G.I. - Società Gasdotti Italia S.p.a. ha trasmesso, al Ministero dello sviluppo economico il programma di manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2013-2014;

Vista la lettera del 4 dicembre 2013, n. 04/12/2013/0164 e relativi allegati con cui la società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico il programma di manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2013-2014;

Vista la comunicazione del direttore della direzione mercati energia elettrica e gas naturale dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, protocollo 0003604 del 6 febbraio 2014, trasmessa alla direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, con cui è stato espresso il parere favorevole sui piani di manutenzione delle società di trasporto sopra indicate;

Considerato che i programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2013-2014 delle società Snam Rete Gas S.p.a., S.G.I. - Società Gasdotti Italia S.p.a. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. contengono gli elementi necessari per l'individuazione, sulle proprie reti di trasporto del gas naturale, degli interventi di manutenzione programmati e della relativa tempistica, nonché delle conseguenti interruzioni o riduzioni della capacità di trasporto;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dei programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lettera *f)* del decreto legislativo n. 93/2011, approva i programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale trasmessi dalle società Snam Rete Gas S.p.a., S.G.I. - Società Gasdotti Italia S.p.a. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. per l'anno termico 2013-2014.

2. La direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche provvede a comunicare i programmi di manutenzione di cui al comma 1 alle regioni.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2014

Il Ministro: GUIDI

ALLEGATO

Snam Rete Gas - Programmi di manutenzione della rete di trasporto. Anno termico 2013 - 2014

SNAM RETE GAS

1 - Interventi su Rete Nazionale

NR.	Mese previsto	Distretto/Centrale di competenza	Centro	Metanodotto	Descrizione sintetica del lavoro	Riduzioni previste	Durata riduzioni in gg
1	ottobre-2013	DISTRETTO CENTRO ORIENTALE	Centro di CIVITANOVA MARCHE	RAVENNA - CHIETI	Rifacimento attraversamento fluviale	-	-
2	ottobre-2013	DISTRETTO CENTRO ORIENTALE	Centro di CIVITANOVA MARCHE	RAVENNA - CHIETI	Variante per eliminazione PIDI/23	-	-
3	ottobre-2013	DISTRETTO CENTRO ORIENTALE	Centro di CIVITANOVA MARCHE	RAVENNA - CHIETI	Variante eliminazione passaggio a livello Montecosaro	-	-
4	ottobre-2013	DISTRETTO SUD ORIENTALE	Centro di VASTO	SAN SALVO - BICCARI	Rifacimento impianti PIL 45820/3 e /4	-	-
5	novembre-2013	DISTRETTO SUD OCCIDENTALE	Centro di TARSIA	CROTONE - ROSSANO	Variante metanodotto 4500520 e rifacimento Pidi 11	-	-
6	dicembre-2013	DISTRETTO SUD ORIENTALE	Centro di MATERA	POTENZIAMENTO FERRANDINA - ALTAMURA	Rifacimento allacciamento Comune di Grottole	-	-
7	maggio-2014	DISTRETTO NORD	Centro di BRESCIA	ZIMELLA - CERVIGNANO DN 1400	Realizzazione nuovo metanodotto Zimella-Cervignano	-	-
8	giugno-2014	DISTRETTO CENTRO ORIENTALE	Centro di CIVITANOVA MARCHE	CENTRALE AGIP FANO/CHIETI	Potenziamento rete di Fano	-	-
9	giugno-2014	DISTRETTO NORD OCCIDENTALE	Centro di TORTONA	MORTARA - ALESSANDRIA	Modifica trappola	-	-
10	giugno-2014	DISTRETTO NORD ORIENTALE	Centro di GORIZIA	POTENZIAMENTO MESTRE -TRIESTE DN 650	Variante Flaibano svincolo Palmanova A4	-	-
11	giugno-2014	DISTRETTO SUD ORIENTALE	Centro di VASTO	CHIETI - SAN SALVO	Nuovo collegamento pozzi ELF Torino Di Sangro	-	-
12	giugno-2014	DISTRETTO NORD OCCIDENTALE	Centro di TORTONA	MORTARA-ALESSANDRIA	Variante in Comune di Alessandria	-	-
13	luglio-2014	DISTRETTO CENTRO ORIENTALE	Centro di FORLI'	RAVENNA - CHIETI	Rifacimento Pidi	-	-
14	luglio-2014	DISTRETTO NORD	Centro di CREMONA	SERGNANO - RIPALTA DN 850	Adeguamento impianti nodo di Ripalta Guerina	-	-
15	luglio-2014	DISTRETTO SUD ORIENTALE	Centro di MATERA	POLICORO - PALAGIANO	Sostituzione Pil	-	-
16	luglio-2014	DISTRETTO SUD ORIENTALE	Centro di VASTO	VASTOGIRARDI - SAN SALVO	Rifacimento impianto /5	-	-
17	agosto-2014	DISTRETTO CENTRO ORIENTALE	Centro di CIVITANOVA MARCHE	RAVENNA - CHIETI	Allacciamento ENI Spa Div. R&M di Campofilone	-	-
18	agosto-2014	DISTRETTO CENTRO ORIENTALE	Centro di PARMA	LA SPEZIA-CORTEMAGGIORE	Variante rifacimento attraversamento Sub Alveo	-	-
19	agosto-2014	DISTRETTO CENTRO ORIENTALE	Centro di PARMA	LA SPEZIA-S. STEFANO M.	Variante rifacimento PIDI 45980/1	-	-
20	agosto-2014	DISTRETTO NORD	Centro di PAVIA	SERGNANO - MORTARA DN 750	Interferenza Tangenziale Est di Milano	-	-
21	agosto-2014	DISTRETTO NORD	Centro di VIMERCATE	SERGNANO - RIPALTA DN 850	Modifiche per realizzazione nuovo Metanodotto Zimella-Cervignano	-	-
22	agosto-2014	DISTRETTO NORD ORIENTALE	Centro di VERONA	ZINELLA - POGGIO R.	Modifiche per realizzazione nuovo Metanodotto Zimella-Cervignano	-	-
23	agosto-2014	DISTRETTO NORD ORIENTALE	Centro di VERONA	CAMISANO - ZINELLA DN 1400	Modifiche per realizzazione nuovo Metanodotto Zimella-Cervignano	-	-
24	agosto-2014	DISTRETTO NORD	Centro di VIMERCATE	SERGNANO - MORTARA	Modifiche per realizzazione nuovo Metanodotto Zimella-Cervignano	-	-
25	settembre-2014	DISTRETTO CENTRO ORIENTALE	Centro di CIVITANOVA MARCHE	RAVENNA - CHIETI	Allacciamento Metano Fano Srl di Pesaro (PU)	-	-
26	settembre-2014	DISTRETTO CENTRO ORIENTALE	Centro di FORLI'	RIMINI SAN SEPOLCRO	Variante La Bonina	-	-
27	settembre-2014	DISTRETTO CENTRO ORIENTALE	Centro di FORLI'	RAVENNA MESTRE	Variante adeguamento rete Comune di Forlì	-	-
28	settembre-2014	DISTRETTO CENTRO ORIENTALE	Centro di PARMA	LA SPEZIA-CORTEMAGGIORE	Sistemazioni idrogeologiche	-	-
29	settembre-2014	DISTRETTO NORD	Centro di CASTELLANZA	TRASVERSALE LOMBARDA	Collegamento con metanodotto Vedano Brebbia	-	-
30	settembre-2014	DISTRETTO NORD	Centro di PAVIA	PIDI DI CERVIGNANO	Ital Gas Storage di Cornegliano Laudense	-	-
31	settembre-2014	DISTRETTO NORD ORIENTALE	Centro di TRENTO	VERONA -TRENTO DN 300	Rifacimento PIL 4104990/1 allacciamento Cipriani	-	-
32	settembre-2014	DISTRETTO SUD OCCIDENTALE	Centro di LAMEZIA TERME	S. EUFEMIA - CROTONE DN 550	Rifacimento attraversamento Fiume Tacina	-	-
33	settembre-2014	DISTRETTO SUD OCCIDENTALE	Centro di LAMEZIA TERME	CROTONE ROSSANO DN 500	Variante Fiume Lipuda	-	-
34	settembre-2014	DISTRETTO SUD ORIENTALE	Centro di BARI	PALAGIANO - BRINDISI	Eliminazione attraversamento Canale Bonifica	-	-
35	settembre-2014	DISTRETTO NORD	Centro di CASTELLANZA	TRASVERSALE LOMBARDA	Collegamento con metanodotto Vedano Brebbio	-	-

2 - Interventi di particolare rilevanza sulla Rete Regionale

NR.	Mese previsto	Distretto/Centrale di competenza	Centro	Metanodotto	Descrizione sintetica del lavoro	Riduzioni previste	Durata riduzioni in gg
1	ottobre-2013	DISTRETTO SUD ORIENTALE	Centro di BARI	POTENZIAMENTO BITETTO BITONTO 20"	Variante per interferenza FFSS Bari S.Andrea -Bitetto	-	-
2	novembre-2013	DISTRETTO NORD	Centro di DALMINE	BOLTIERE - SERIATE	Variante per interferenza con SS 42 a Zanica	-	-
3	novembre-2013	DISTRETTO NORD OCCIDENTALE	Centro di TORINO	ALESSANDRIA-TORINO	Adeguamento giunti isolanti	-	-
4	novembre-2013	DISTRETTO SUD ORIENTALE	Centro di BARI	BITETTO - BARLETTA 10"	Variante per interferenza FFSS Bari S.Andrea -Bitetto	-	-
5	dicembre-2013	DISTRETTO SUD ORIENTALE	Centro di BARI	ALIMENTAZIONE SUD BARI	Variante per interferenza FFSS Bari S.Andrea -Bitetto	-	-
6	dicembre-2013	DISTRETTO SUD ORIENTALE	Centro di VASTO	CASALBORDINO - PAGLIETA - ATESSA	Nuova derivazione	-	-
7	gennaio-2014	DISTRETTO SUD OCCIDENTALE	Centro di NAPOLI	DERIVAZIONE PER CASERTA	Allacciamento Pascarella Anna Maria di Maddaloni	-	-
8	aprile-2014	DISTRETTO CENTRO OCCIDENTALE	Centro di GUIDONIA	GALLESE-ROMA OVEST	Integrazione sistemi Protezione Elettrica	-	-
9	aprile-2014	DISTRETTO SUD ORIENTALE	Centro di VASTO	DERIVAZIONE PER SAN SALVO	Potenziamento derivazione	-	-
10	maggio-2014	DISTRETTO CENTRO OCCIDENTALE	Centro di GUIDONIA	DERIVAZIONE MENTANO-MONTEROTONDO	Potenziamento derivazione	-	-
11	maggio-2014	DISTRETTO NORD	Centro di CASTELLANZA	TURBIGO - BUSTO	Interferenza potenziamento Linea Fs Novara-Vanzaghello	-	-
12	maggio-2014	DISTRETTO NORD OCCIDENTALE	Centro di TORTONA	CORTEMAGGIORE-GENOVA	Variante metanodotto Cortemaggiore - Genova da Torrente Grue	-	-
13	maggio-2014	DISTRETTO SUD OCCIDENTALE	Centro di NAPOLI	BICCARI NAPOLI	Variante metanodotto Biccari-Napoli attraversamento Acque Serino	-	-
14	maggio-2014	DISTRETTO SUD ORIENTALE	Centro di MATERA	POLICORO - PALAGIANO	Realizzazione PIDI/2.1	-	-
15	giugno-2014	DISTRETTO NORD OCCIDENTALE	Centro di VERBANIA	NOVARA - DOMODOSSOLA	Rifacimento metanodotto da Cressa a Cabina di riduzione di Bo	-	-
16	giugno-2014	DISTRETTO SUD OCCIDENTALE	Centro di LAMEZIA TERME	DERIVAZIONE PER SERRA S. BRUNO DN 300	Variante metanodotto Serra S.Bruno svincolo Torre Ruggiero	-	-
17	giugno-2014	DISTRETTO SUD OCCIDENTALE	Centro di MONTESARCHIO	BENEVENTO - MERCATO SAN SEVERINO	Realizzazione nuovo PII 45850/1.0.1	-	-
18	giugno-2014	DISTRETTO SUD OCCIDENTALE	Centro di TARSIA	PISTICCI - S. EUFEMIA	Variante metanodotto	-	-
19	luglio-2014	DISTRETTO SUD ORIENTALE	Centro di VASTO	ALLACCIAMENTO COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA	Variante allacciamento Comune di Montenero di Bisaccia	-	-
20	agosto-2014	DISTRETTO CENTRO OCCIDENTALE	Centro di VITERBO	DERIVAZIONE PER CASTEL S.ELIA DN 150	Realizzazione pozzetto	-	-
21	agosto-2014	DISTRETTO NORD	Centro di BRESCIA	CARPENEDOLO-ODOLO-VOBARNO	Modifiche per realizzazione metanodotto Zimella-Cervignano	-	-
22	agosto-2014	DISTRETTO NORD	Centro di BRESCIA	DERIVAZIONE PER PASSIRANO DN 600	Modifiche per realizzazione metanodotto Zimella-Cervignano	-	-
23	agosto-2014	DISTRETTO NORD	Centro di BRESCIA	BORDOLANO - BRESCIA DN 300	Varianti al metanodotto	-	-
24	agosto-2014	DISTRETTO SUD ORIENTALE	Centro di BARI	DERIVAZIONE BIRONTO - MOLFETTA - TRANI - BARLETTA	Variante per interferenza S.P.130 e S.P.168 Bari	-	-
25	agosto-2014	DISTRETTO SUD ORIENTALE	Centro di BARI	DERIVAZIONE PER POLIGNANO A MARE	Inserimento variante metanodotto Triggiano-Monopoli	-	-
26	settembre-2014	DISTRETTO CENTRO OCCIDENTALE	Centro di VITERBO	CELLENO-MONTALTO DI CASTRO DN 900	Inserimento variante A12 Lotti 2-3-4-5-6b	-	-
27	settembre-2014	DISTRETTO NORD	Centro di BRESCIA	MORNICO AL SERIO - TRAVAGLIATO DN 500	Inserimento variante	-	-
28	settembre-2014	DISTRETTO NORD	Centro di VIMERCATE	CASALETTO - CHIUDUNO DN 300	Modifiche per realizzazione metanodotto Zimella-Cervignano	-	-
29	settembre-2014	DISTRETTO SUD ORIENTALE	Centro di BARI	DERIVAZIONE BITONTO - MOLFETTA - TRANI - BARLETTA	Inserimento variante per interferenza	-	-
30	settembre-2014	DISTRETTO SUD ORIENTALE	Centro di BARI	CASTELLANETA - CASTELLANA GROTTE	Variante metanodotto	-	-
31	settembre-2014	DISTRETTO SUD ORIENTALE	Centro di MATERA	ALTAMURA - TARANTO	Sostituzione impianto 45910/9-10-12	-	-

3 - Ispezioni tramite pig

NR.	Mese previsto	Distretto/Centrale di competenza	Centro	Metanodotto	Descrizione sintetica del lavoro	Riduzioni previste	Durata riduzioni in gg
1	ottobre-2013	DISTRETTO CENTRO ORIENTALE	Centro di BOLOGNA	LUTIRANO - MINERBIO	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	11%	1
2	ottobre-2013	DISTRETTO CENTRO ORIENTALE	Centro di FORLI'	TERRANUOVA - LUTIRANO	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	11%	1
3	ottobre-2013	DISTRETTO CENTRO ORIENTALE	Centro di FORLI'	RAVENNA RIMINI	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
4	ottobre-2013	DISTRETTO CENTRO ORIENTALE	Centro di REGGIO EMILIA	MINERBIO - CORREGGIO	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
5	ottobre-2013	DISTRETTO NORD ORIENTALE	Centro di GORIZIA	FLAIBANO CASA CANTONIERA	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
6	ottobre-2013	DISTRETTO NORD ORIENTALE	Centro di MONTEBELLUNA	SAN GIORGIO-ISTRANA	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia)	-	-
7	ottobre-2013	DISTRETTO NORD ORIENTALE	Centro di VERONA	ISTRANA-ZIMELLA	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia)	-	-
8	ottobre-2013	DISTRETTO SUD OCCIDENTALE	Centro di PALMI	STRETTO DI MESSINA L4	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
9	ottobre-2013	DISTRETTO SUD OCCIDENTALE	Centro di PALMI	STRETTO DI MESSINA L5	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
10	ottobre-2013	DISTRETTO SUD ORIENTALE	Centro di BARI	PALAGIANO - BRINDISI	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
11	ottobre-2013	DISTRETTO SUD ORIENTALE	Centro di MATERA	PISTICCI - PALAGIANO	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
12	novembre-2013	DISTRETTO CENTRO OCCIDENTALE	Centro di GUIDONIA	ORICOLA CICILIANO	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
13	novembre-2013	DISTRETTO SUD OCCIDENTALE	Centro di NAPOLI	SECONDA ALIMENTAZIONE PER NAPOLI	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
14	febbraio-2014	DISTRETTO SUD OCCIDENTALE	Centro di SALERNO	CONTURSI BATTIPAGLIA	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
15	febbraio-2014	DISTRETTO SUD OCCIDENTALE	Centro di TARSIA	SANTA EUFEMIA-TARSIA	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
16	marzo-2014	DISTRETTO CENTRO OCCIDENTALE	Centro di AREZZO	CHIUSI-TORRENIERI	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
17	marzo-2014	DISTRETTO CENTRO OCCIDENTALE	Centro di PISA	LIVORNO-PIOMBINO	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
18	marzo-2014	DISTRETTO CENTRO ORIENTALE	Centro di BOLOGNA	FERRARA - MINERBIO	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
19	marzo-2014	DISTRETTO NORD ORIENTALE	Centro di TRENTO	TRENTO-BOLZANO	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
20	aprile-2014	DISTRETTO CENTRO OCCIDENTALE	Centro di AREZZO	FOIANO TORRENIERI	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
21	aprile-2014	DISTRETTO CENTRO OCCIDENTALE	Centro di SCANDICCI	TERRANUOVA LASTRA A SIGNA	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
22	aprile-2014	DISTRETTO NORD	Centro di VIMERCATE	SETTALA MONZA	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
23	aprile-2014	DISTRETTO NORD ORIENTALE	Centro di Donada	ALLACCIAMENTO EDISON-CONTARINA	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
24	aprile-2014	DISTRETTO NORD ORIENTALE	Centro di TRENTO	VERONA - TRENTO	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
25	aprile-2014	DISTRETTO SICILIA	Centro di CALTANISSETTA	GELA - ENNA	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	20%	3
26	maggio-2014	DISTRETTO SUD OCCIDENTALE	Centro di PALMI	ROSARNO-GIOIOSA JONICA	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
27	maggio-2014	DISTRETTO SUD ORIENTALE	Centro di FOGGIA	CALABRITTO - LACEDONIA	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
28	giugno-2014	DISTRETTO CENTRO OCCIDENTALE	Centro di AREZZO	GALLESE-NOVELLO	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	20%	1
29	giugno-2014	DISTRETTO CENTRO ORIENTALE	Centro di PARMA	PONTREMOLI - PARMA	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
30	giugno-2014	DISTRETTO NORD	Centro di CREMONA	CORREGGIO - CORTE	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
31	giugno-2014	DISTRETTO NORD	Centro di DALMINE	GOLASECCA-CALUSCO	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
32	giugno-2014	DISTRETTO NORD OCCIDENTALE	Centro di CASALE MONFERRATO	MORTARA-CHIVASSO	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
33	giugno-2014	DISTRETTO NORD ORIENTALE	Centro di PORDENONE	CONFINE DI STATO - MALBORGHETTO	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
34	luglio-2014	DISTRETTO CENTRO OCCIDENTALE	Centro di AREZZO	NOVELLO-TERRANUOVA	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	20%	1
35	luglio-2014	DISTRETTO CENTRO ORIENTALE	Centro di PARMA	LA SPEZIA - BORGOTARO	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
36	luglio-2014	DISTRETTO SUD OCCIDENTALE	Centro di TARSIA	MONTESANO - PISTICCI	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
37	luglio-2014	DISTRETTO SUD ORIENTALE	Centro di VASTO	SAN SALVO - VASTOGIRARDI	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	-	-
38	agosto-2014	DISTRETTO SICILIA	Centro di MESSINA	BRONTE-MESSINA (GAME B)	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	8%	1
39	settembre-2014	DISTRETTO CENTRO OCCIDENTALE	Centro di AVEZZANO	VASTOGIRARDI - SCURCOLA (GAME B)	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia)	19%	1
40	settembre-2014	DISTRETTO CENTRO OCCIDENTALE	Centro di TERRACINA	MELIZZANO-ESPERIA (GAME A)	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia)	16%	1
41	settembre-2014	DISTRETTO CENTRO OCCIDENTALE	Centro di VITERBO	PALIANO-GALLESE (GAME A)	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia)	16%	1
42	settembre-2014	DISTRETTO NORD ORIENTALE	Centro di VICENZA	ISTRANA-CAMISANO	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia)	-	-
43	settembre-2014	DISTRETTO SUD OCCIDENTALE	Centro di LAMEZIA TERME	PALMI - MAIDA (GAME C)	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	7%	1
44	settembre-2014	DISTRETTO SUD OCCIDENTALE	Centro di SALERNO	MAGORNO-COLLIANO (GAME A)	Passaggio strumento di ispezione metanodotti (pulizia + calibrazione + intelligente elettromagnetico)	20%	1

4 - Interventi su centrali di compressione

NR.	Mese previsto	Distretto/Centrale di competenza	Centro	Metanodotto	Descrizione sintetica del lavoro	Riduzioni previste	Durata riduzioni in gg
1	maggio-2014	CENTRALE DI MESSINA (B)	-	Dorsale Nord Africa	Lavori alla centrale di Messina per manutenzione annuale	-	-
2	maggio-2014	CENTRALE DI MESSINA (A)	-	Dorsale Nord Africa	Lavori alla centrale di Messina per manutenzione annuale	5%	5
3	giugno-2014	CENTRALE DI MONTESANO	-	Dorsale Nord Africa	Lavori alla centrale di Montesano per manutenzione annuale	29%	5
4	giugno-2014	CENTRALE DI TERRANUOVA BRACCIO	-	Dorsale Nord Africa	Lavori alla centrale di Terranova Bracciolini per manutenzione annuale	19%	5
5	giugno-2014	CENTRALE DI ENNA	-	Dorsale Nord Africa	Lavori alla centrale di Enna per manutenzione annuale	24%	5
6	giugno-2014	CENTRALE DI POGGIO RENATICO	-	Dorsale Russa	Lavori alla centrale di Poggio Renatico per manutenzione annuale	18%	5
7	giugno-2014	CENTRALE DI ISTRANA	-	Dorsale Russa	Lavori alla centrale di Istrana per manutenzione annuale	20%	5
8	giugno-2014	CENTRALE DI ENNA c.le A		Dorsale Nord Africa	Lavori alla centrale A di Enna per manutenzione annuale	9%	5
9	luglio-2014	CENTRALE DI MALBORGHETTO	-	Dorsale Russa	Lavori alla centrale di Malborghetto per manutenzione annuale	35%	12
10	luglio-2014	CENTRALE DI MASERA	-	Dorsale Nord Europa	Lavori alla centrale di Masera per manutenzione annuale	49%	5
11	settembre-2014	CENTRALE DI TARSIA	-	Dorsale Nord Africa	Lavori alla centrale di Tarsia per manutenzione annuale	29%	5
12	settembre-2014	CENTRALE DI MELIZZANO	-	Dorsale Nord Africa	Lavori alla centrale di Melizzano per manutenzione annuale	24%	5
13	settembre-2014	CENTRALE DI GALLESE	-	Dorsale Nord Africa	Lavori alla centrale di Gallese per manutenzione annuale	25%	5

S.G.I. Società Gasdotti Italia S.p.A.

Programma di manutenzione della rete di trasporto Anno Termico 2013-2014

Punto di Consegna al Trasportatore/Riconsegna su RR interessati	Remi interessati	Descrizione Remi	Riduzione capacità (Totale/Parziale)	Intervallo dell'intervento (hh.mm - hh.mm)	Durata dell'intervento (hh)	Unità Operativa	Recapito telefonico Unità Operativa	Tipologia intervento (come da CdR)	Dettaglio tipo intervento	Oneri a carico di (Trasportatore/Utente)	REGIONE
CEL00000300D	00000300	NOTARESCO GAS S.r.l. (Impianto di Notaresco)	TOTALE	07.00 -19.00	12	ESMAE	0871-55011	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUCCESSIVI AD EMERGENZE DI SERVIZIO	RIPRISTINO EMERGENZA ALLUVIONE - RELIZZAZIONE TOC STAMPALONE	UTENTE	ABRUZZO
CEL00000312D	00000312	CORBETTA FIA S.r.L. (Impianto di Altri)	TOTALE	07.00-19.00	12	ESMAE	0871-55011	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUCCESSIVI AD EMERGENZE DI SERVIZIO	RIPRISTINO EMERGENZA ALLUVIONE - RELIZZAZIONE TOC STAMPALONE	UTENTE	ABRUZZO
SGM00000032D	00000032	ITALCEMENTI S.p.A (Impianto di Guardiaregia)	TOTALE	7:00 - 19.00	12	ESMAO	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	MTZ STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI IMPIANTICHE FINALIZZATA AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA	UTENTE	MOLISE
SGM00000386D	00000386	MOLISE GESTIONE S.r.L (Impianto di Campiolelo)	TOTALE	7:00 - 19.00	12	ESMAO	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	MTZ STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI IMPIANTICHE FINALIZZATA AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA	UTENTE	MOLISE
SGM00000490D	00000490	S.G.MET. S.r.L	TOTALE	7:00 - 19.00	12	ESMAO	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	MTZ STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI IMPIANTICHE FINALIZZATA AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA	UTENTE	MOLISE
SGM00000417D	00000417	MELFI Reti Gas S.r.L (Impianto di Spineta)	TOTALE	7:00 - 19.00	12	ESMAO	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	MTZ STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI IMPIANTICHE FINALIZZATA AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA	UTENTE	MOLISE
SGM00700204D	00700204	SOLAGRITAL S.C.A.R.L. (Impianto di Bojano)	TOTALE	7:00 - 19.00	12	ESMAO	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	MTZ STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI IMPIANTICHE FINALIZZATA AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA	UTENTE	MOLISE
SGM00000413D	00000413	G6 RETE GAS S.p.A. (Impianto di Bojano)	TOTALE	7:00 - 19.00	12	ESMAO	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	MTZ STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI IMPIANTICHE FINALIZZATA AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA	UTENTE	MOLISE
SGM00700203D	00700203	SOLAGRITAL S.C.A.R.L. (Impianto di Bojano)	TOTALE	7:00 - 19.00	12	ESMAO	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	MTZ STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI IMPIANTICHE FINALIZZATA AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA	UTENTE	MOLISE
SGM00000393D	00000393	GAS NATURAL DISTRIBUZIONE (Impianto di Pesche)	TOTALE	7:00 - 19.00	12	ESMAO	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	MTZ STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI IMPIANTICHE FINALIZZATA AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA	UTENTE	MOLISE
SGM00000372D	00000372	MELFI Reti Gas S.r.L. (Impianto di Pozzilli)	TOTALE	7:00 - 19.00	12	ESMAO	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	MTZ STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI IMPIANTICHE FINALIZZATA AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA	UTENTE	MOLISE
POZ00700509D	00700509	MELFI Reti Gas S.r.L. (Zona Industriale Pozzilli)	TOTALE	7:00 - 19.00	12	ESMAO	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	MTZ STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI IMPIANTICHE FINALIZZATA AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA	UTENTE	MOLISE
SGM00000370D	00000370	G6 RETE GAS S.P.A. (Impianto di Isernia)	TOTALE	7:00 - 19.00	12	ESMAO	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	MTZ STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI IMPIANTICHE FINALIZZATA AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA	UTENTE	MOLISE
SGM00000036DA	00000036	CALCISERNIA S.P.A.	TOTALE	7:00 - 19.00	12	ESMAO	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	MTZ STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI IMPIANTICHE FINALIZZATA AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA	UTENTE	MOLISE
SGM00000036DA	00000027	MICROMIX	TOTALE	7:00 - 19.00	12	ESMAO	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	MTZ STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI IMPIANTICHE FINALIZZATA AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA	UTENTE	MOLISE
SGM00000036DA	00000028	SIEFIC	TOTALE	7:00 - 19.00	12	ESMAO	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	MTZ STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI IMPIANTICHE FINALIZZATA AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA	UTENTE	MOLISE
SGM00000371D	00000371	G6 RETE GAS S.P.A. (Impianto di Venafro)	TOTALE	7:00 - 19.00	12	ESMAO	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	MTZ STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI IMPIANTICHE FINALIZZATA AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA	UTENTE	MOLISE
SGM00000376D	00000376	ENEL RETE GAS S.P.A. (Impianto di Sesto Campano)	TOTALE	7:00 - 19.00	12	ESMAO	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	MTZ STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI IMPIANTICHE FINALIZZATA AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA	UTENTE	MOLISE
SGM00000031D	00000031	COLACEM S.P.A.	TOTALE	7:00 - 19.00	12	ESMAO	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	MTZ STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI IMPIANTICHE FINALIZZATA AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA	UTENTE	MOLISE
SGM00000373D	00000373	MELFI RETI GAS S.R.L. (Impianto di Monteroduni)	TOTALE	7:00 - 19.00	12	ESMAO	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	MTZ STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI IMPIANTICHE FINALIZZATA AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA	UTENTE	MOLISE
SGM00000383D	00000383	CPL CONCORDIA SOC.COOP. (Impianto di San Pietro Infine)	TOTALE	7:00 - 19.00	12	ESMAO	0775 88601	VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE	MTZ STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI IMPIANTICHE FINALIZZATA AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA	UTENTE	CAMPANIA

Infrastrutture Trasporto Gas

Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A.

Programmi di manutenzionedella rete di trasporto

Anno Termico: 2013-2014

MESE	UNITA' PERIFERICA	RECAPITO TELEFONICO U.O. DISPACCIAMENTO	METANODOTTO	RETE	GIORNO INIZIO LAVORI	GIORNO FINE LAVORI	ORA INIZIO LAVORI	ORA FINE LAVORI	LAVORO	DETTAGLIO TIPO INTERVENTO	TRATTO INTERESSATO	RIDUZIONE CAPACITA' (TOTALE/PARZIALE)	TIPOLOGIA INTERVENTO (COME DA CDR)	ADDEBITO COSTI SERVIZIO ALTERNATIVO	PDR	NOTE	DATA ULTIMA MODIFICA	MODIFICA PIANO MENSILE INTERVENTI (SI/NO)	MOTIVAZIONE RIPROGRAMMAZIONE	SHIPPER 1	SHIPPER 2
ott-13	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	No	====	====	====
nov-13	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	No	====	====	====
dic-13	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	No	====	====	====
gen-14	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	No	====	====	====
feb-14	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	No	====	====	====
mar-14	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	No	====	====	====
apr-14	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	No	====	====	====
mag-14	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	No	====	====	====
giu-14	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	No	====	====	====
lug-14	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	10/07/2014	13/07/2014, con l'opzione di estendere le attività anche nei giorni 19-20 luglio 2014	N.D.	N.D.	Campagna passaggio PIG	Passaggio PIG dimensionale, di pulizia, geometrico, magentico & georeferenza zione	Metanodotto Cavarzere/Minerbio	Parziale	Verifiche periodiche di ispezione della Rete	N.D.	====	====	====	No	====	====	====
ago-14	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	No	====	====	====
set-14	FERRARA/ MINERBIO	085-21.96.513	CAVARZERE/MINERBIO	RN	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	No	====	====	====

14A03869

DECRETO 30 aprile 2014.

Determinazione delle scorte di sicurezza di greggio e/o prodotti petroliferi, per l'anno scorta 2014.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);

Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CCE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CCE, con effetto al 31 dicembre 2012;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la direttiva 2009/119/CE sopra citata ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale dispone che le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 giugno 2013, n. 146, di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2013;

Visto il decreto direttoriale DGSAIE del 23 maggio 2013 ai sensi dell'art. 25, comma 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, relativo alle procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione Europee e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione Europea;

Visto il documento dell'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.) IEA/SEQ(2014)14, del 10 marzo 2014 che riporta i consumi finali dei Paesi Membri dell'AIE dell'anno 2013, definendo per l'Italia il quantitativo di 58.436.000 tonnellate equivalenti di petrolio, di seguito denominate tep, di cui 9.766.016 tep corrispondono a sessantuno giorni di consumo nazionale;

Visto il documento dell'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.) IEA/SEQ(2014)12, del 10 marzo 2013, che riporta le importazioni nette dei Paesi Membri dell'AIE dell'anno 2012 e la comunicazione integrativa del 20 marzo 2014 dell'A.I.E. che ricalcola i valori per l'Italia, definendo a riguardo il quantitativo delle importazioni nette pari a 46.974.000 tep di cui 11.582.690 tep corrispondono a 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie;

Visto il documento Applicativo scorte petrolifere - Regolamento versione 1.2 del maggio 2013, pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, che disciplina lo scambio di informazioni e comunicazioni tra il Ministero dello sviluppo economico e gli operatori economici mediante la piattaforma informatica realizzata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

Considerato che tale piattaforma informatica è operativa sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGSAIE all'indirizzo http://sisen.sviluppoeconomico.gov.it/scorte/;

Ritenuta la necessità di procedere al calcolo delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtù della normativa in premessa;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2014

1. L'anno scorta 2014 inizia il 1° luglio 2014 e termina alla data di inizio del successivo anno scorta individuata dal decreto ministeriale che stabilisce l'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno scorta 2015.

2. Avendo verificato dalla documentazione dell'A.I.E. citata in premessa che, utilizzando le metodologie di cui agli allegati I e II del decreto legislativo citato, con riferimento all'anno 2013, il valore di 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie corrisponde a 11.582.690 tep e che il valore di 61 giorni di consumo interno giornaliero medio corrisponde a 9.766.016 tep, in forza dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che dispone che il livello di scorte di sicurezza equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio, le scorte per l'anno scorta in corso, da costituire e mantenere stoccate, sono calcolate sulla base delle importazioni nette giornaliere medie.

3. Utilizzando il metodo riportato nell'allegato III.2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto della necessità di raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo, si riportano i seguenti valori necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche tra i soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 7 dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati soggetti obbligati:

a) l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, valore *a)*, da costituire e mantenere stoccato per l'Italia, per l'anno scorta 2014, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è determinato in complessive 11.582.690 tep equivalenti a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie dell'Italia nell'anno 2013;

b) sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, a norma dell'art. 3, comma 8 e dell'art. 7, comma 6, del mede-

simo decreto legislativo, utilizzando le metodologie ed i coefficienti riportati nell'allegato III.1 dello stesso decreto legislativo, il valore dell'aggregato totale Italia di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati prodotti soggetti all'obbligo, valore *b)*, è determinato in 43.746.073 tep;

c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tep di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, valore *c)*, che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno scorta 2014 è determinato pari a 0,2648.

4. La contabilizzazione del livello delle scorte complessivamente detenuto per l'anno scorta 2014 è effettuata con il metodo riportato nell'allegato III.1 lettera *a)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, includendo tutte le scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modifiche.

Art. 2.

Valutazione annuale degli ulteriori obblighi di scorta per il prodotto GPL

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, non si ravvisa l'opportunità di includere ulteriori obblighi di scorta per l'anno scorta 2014 relativamente al prodotto gas di petrolio liquefatto (GPL).

Art. 3.

Identificazione dei prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono identificati i seguenti prodotti che compongono le scorte specifiche italiane per l'anno 2014:

a) Benzina per motori,

b) Jet fuel del tipo cherosene,

c) Gasolio (olio combustibile distillato),

d) Olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo),

che rappresentano oltre il 75% del consumo interno dell'anno 2013 calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo.

Art. 4.

Obbligo di detenzione di scorte specifiche a carico dell'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT)

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, per l'anno scorta 2014 all'OCSIT, istituito ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo, è assegnato un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero 1 (uno) di giorni.

2. Per l'anno scorta 2014 l'Italia detiene scorte specifiche di proprietà dell'OCSIT pari a numero 1 (uno) di giorni. Le rimanenti scorte in prodotti con le stesse caratteristiche delle scorte specifiche, di seguito denominate «scorte in prodotti», di proprietà dei soggetti obbligati sono conseguentemente pari a numero 29 giorni.

3. Conseguentemente, per l'anno scorta 2014 a carico dei soggetti obbligati sono disposti, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo di cui al comma 1, obblighi di delega nei confronti dell'OCSIT stesso per un ammontare pari ad un giorno.

Art. 5.

Determinazione della quota individuale di scorte in prodotti e scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2014

1. In esito alla applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, la quota individuale dell'obbligo di scorta complessiva di cui all'art. 1, comprensiva della quota parte di prodotto inestraibile, è determinata dal Ministero dello sviluppo economico, per ogni soggetto obbligato:

a) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo delle diverse tipologie di prodotti di cui all'art. 3, comma 1, che complessivamente ammontano a 43.746.073 tep, ai fini della determinazione delle scorte in prodotti che i soggetti obbligati devono detenere;

b) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo di tutte le tipologie di prodotti energetici, ai fini della determinazione delle rimanenti scorte di sicurezza.

Le scorte in prodotti ammontano complessivamente, a livello Paese per l'anno scorta 2014, a 3.732.200 tep, le scorte specifiche dell'OCSIT ammontano a 128.697 tep, mentre le rimanenti scorte di sicurezza ammontano complessivamente a livello Paese a 9.443.110 tep. La trasformazione in tep delle tonnellate di scorte specifiche e di scorte in prodotti e delle scorte di sicurezza è effettuata attraverso i coefficienti riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2.

2. La quota individuale nelle sue componenti di scorte specifiche, di scorte in prodotti e di scorte di sicurezza è comunicata all'OCSIT ed ad ogni soggetto obbligato esclusivamente attraverso il sito internet del Ministero dello sviluppo economico nella sezione dedicata alla gestione delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi: http://sisen.sviluppoeconomico.gov.it/scorte/ attraverso la piattaforma informatica citata in premessa, alla quale l'OCSIT ed ogni soggetto obbligato accedono in via esclusiva per gli obblighi di propria competenza.

3. A tal fine, il soggetto obbligato accedendo con le proprie credenziali al citato sito internet è tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta individuale suddiviso nelle due fattispecie di scorte di sicurezza (valore X_{60}) e scorte in prodotti (valore X_{29}), con l'indicazione delle relative quote massime detenibili nel territorio di altri Stati Membri dell'Unione Europea. L'OCSIT accedendo con le proprie credenziali al citato sito internet è tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta nella fattispecie di scorte specifiche (valore X1) detenibile esclusivamente nel territorio nazionale.

4. La quota individuale di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2014 deve essere costituita a decorrere dalle ore 0.00 del 1° luglio 2014. Parimenti le scorte specifiche dell'OCSIT per l'anno scorta 2014 devono essere costituite a decorrere dalle ore 0.00 del 1° luglio 2014.

5. Entro la data di cui al comma 4 i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 la dislocazione delle scorte di sicurezza e scorte in prodotti a copertura della propria quota individuale complessiva d'obbligo. Pari obbligo di comunicazione è disposto in capo all'OCSIT relativamente alle scorte specifiche.

6. Qualora le scorte di sicurezza e le scorte in prodotti siano dislocate presso depositi fiscali la cui titolarità risulti essere di operatori economici diversi dal soggetto obbligato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo è necessaria una conferma della costituzione di tali scorte effettuata dai titolari degli stessi depositi fiscali presso cui le scorte sono dislocate, tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2. Pari obbligo di conferma è disposto anche relativamente alle scorte specifiche dell'OCSIT.

7. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte di sicurezza, delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti potrà essere disposta previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 e con le modalità operative e tempistica previste nella stessa piattaforma.

Art. 6.

Valutazione annuale del limite massimo percentuale di scorte di sicurezza e di scorte in prodotti detenibili all'estero

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, tenuto conto del permanere delle criticità del mercato delle scorte di sicurezza a causa del forte calo dei consumi petroliferi, della chiusura di alcune raffinerie, della trasformazione di altre raffinerie in depositie della parziale operatività di altre raffinerie, legata ad investimenti in corso, e considerato che l'OCSIT a causa della sua recente costituzione ha la possibilità di detenere scorte specifiche limitatamente ad un solo giorno scorta, è disposta una modifica del limite massimo percentuale di scorte di sicurezza detenibili all'estero, di cui all'art. 5, comma 5 lettera *b)* dello stesso decreto legislativo, che pertanto rimane del 70 per cento anche per l'anno scorta 2014.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, tenuto conto di una limitata attenuazione delle criticità del mercato del prodotto Jet fuel di tipo cherosene, rimane necessario disporre una modifica del limite massimo percentuale di scorte in prodotti detenibili all'estero relativamente a tale prodotto. A tal fine, per l'anno scorta 2014, relativamente alle scorte del prodotto jet fuel del tipo cherosene il limite massimo di scorte in prodotti detenibile in altri Stati Membri dell'Unione Europea è determinato in una percentuale pari a venti giorni di obbligo per il medesimo prodotto per ciascun soggetto obbligato.

Art. 7.

Limite dei biocarburanti detenibili a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono indicati i seguenti limiti percentuali massimi dei biocarburanti detenibili da ciascun soggetto obbligato a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2014 relativamente ai prodotti gasolio e benzina per motori:

a) Biocarburanti miscelabili con il gasolio: 25 per cento,

b) Biocarburanti miscelabili con la benzina per motori: 10 per cento.

2. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta di sicurezza (valore X_{60}) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, sia nel territorio nazionale che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione Europea.

3. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta in prodotti (valore X_{29}) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, esclusivamente nel territorio nazionale.

Art. 8.

Ulteriori disposizioni

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2014

Il Ministro: GUIDI

Allegato I

Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate dei prodotti petroliferi da utilizzare per il calcolo di copertura dell'obbligo delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249

Prodotti	**Coefficiente di trasformazione delle tonnellate in tonnellate equivalenti di petrolio (tep)**
Jet Fuel tipo cherosene	1,2
Benzina per motori	1,2
Gasolio (autotrazione/riscaldamento e altri gasoli)	1,2
Olio combustibile (ATZ/BTZ)	1,2
Biocarburante per gasolio	1,2
Biocarburante per benzina	1,2

Allegato II

Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate di petrolio greggio e dei prodotti petroliferi da utilizzare per la dichiarazione di immissione in consumo di cui all'articolo 3, comma 8 e articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e per il calcolo di copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

Prodotti	**Coefficiente di trasformazione delle tonnellate in tonnellate equivalenti di petrolio (tep)**
Petrolio Greggio	0,96
LGN	0,96
Semilavorati (prodotti base di raffineria)	0,96
Altri Idrocarburi	0,96
Gas di raffinerie	1,065
Etano	1,065
GPL	1,065
Nafta	0
Benzina per motori	1,065
Benzina Avio	1,065
Jet Fuel tipo Benzina	1,065
Jet Fuel tipo Kerosene	1,065
Altro kerosene	1,065
Gasolio	1,065
Gasolio autotrazione	1,065
Gasolio riscaldamento e altri gasoli	1,065
Olio combustibile (ATZ/BTZ)	1,065
Acqua ragia minerale e benzine speciali	1,065
Lubrificanti	1,065
Bitume	1,065
Cere paraffiniche	1,065
Coke di Petrolio	1,065
Biocarburante per gasolio (solo copertura obbligo)	1,065
Biocarburante per benzina (solo copertura obbligo)	1,065

14A03887

DECRETO 9 maggio 2014.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Industria Bosi Leonessa, in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 4 agosto 1982, con il quale la S.r.l. Industria Bosi Leonessa, con sede legale e amministrativa in via Valadier 37/b - Roma, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00562270579, facente capo al Gruppo Bosi, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, relativo alla nomina del nuovo collegio commissariale delle società del Gruppo Bosi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle persone dei sigg.ri: ing. Andrea Carli, prof. Roberto Serrentino e dott. Antonio Guarino, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge 296/2006;

Vista l'istanza in data 13 dicembre 2013, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla Industria Bosi Leonessa S.r.l., avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di sorveglianza in data 19 gennaio 2012;

Richiamato il proprio provvedimento in data 18 ottobre 2012 - prot. 0215341 con cui è autorizzato il deposito presso il competente Tribunale del bilancio finale della procedura e del conto della gestione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Industria Bosi Leonessa, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Industria Bosi Leonessa, con sede legale e amministrativa in Via Valadier 37/b - Roma, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00562270579.

Art. 2.

I Commissari liquidatori provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Industria Bosi Leonessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 9 maggio 2014

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
LA VIA

14A03858

DECRETO 9 maggio 2014.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Industria Bosi Cittaducale, in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 4 agosto 1982, con il quale la S.r.l. Industria Bosi Cittàducale, con sede legale e amministrativa in Via Valadier 37/b - Roma, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00562280578, facente capo al Gruppo Bosi, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, relativo alla nomina del nuovo collegio commissariale delle società del Gruppo Bosi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle persone dei sigg.ri: ing. Andrea Carli, prof. Roberto Serrentino e dott. Antonio Guarino, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge 296/2006;

Vista l'istanza in data 13 dicembre 2013, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla Industria Bosi Cittàducale S.r.l., avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di sorveglianza in data 19 gennaio 2012;

Richiamato il proprio provvedimento in data 19 ottobre 2012 - prot. 0217016 con cui è autorizzato il deposito presso il competente Tribunale del bilancio finale della procedura e del conto della gestione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Industria Bosi Cittàducale, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Industria Bosi Cittàducale, con sede legale e amministrativa in Via Valadier 37/b - Roma, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00562280578.

Art. 2.

I Commissari liquidatori provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Industria Bosi Cittàducale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 9 maggio 2014

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
LA VIA

14A03859

DECRETO 9 maggio 2014.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cotonifici Rossi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 14 marzo 1980, con il quale la S.p.A. Cotonificio Rossi è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori della procedura della sopra citate società l'avv. Raffaele Cappiello, l'avv. Ignazio Abrignani e l'ing. Mario Ricciotti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge 296/06, sono nominati commissari liquidatori della sopra citata società in amministrazione straordinaria i signori avv. Raffaele Cappiello, il dott. Luigi Barbieri e la dott.ssa Marina Vienna;

Vista l'istanza in data 4 aprile 2014, con la quale i commissari liquidatori, premesso che avverso il rendiconto finale della gestione, depositato presso il Tribunale di Vicenza, e pubblicato sul Sole 24 ore in data 17 aprile 2013, sul Giornale di Vicenza in data 13 aprile 2013 e

nella *Gazzetta Ufficiale* in data 20 aprile 2013, non sono state presentate opposizioni. e che sono stati effettuati i pagamenti previsti dal riparto finale, chiedono che venaa disposta la chiusura della procedura relativa alla S.p.A. Cotonificio Rossi;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Cotonificio Rossi.

Art. 2.

I Commissari liquidatori provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Cotonificio Rossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 9 maggio 2014

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
LA VIA

14A03860

DECRETO 22 aprile 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sd Group Società Cooperativa a R.L.», in Modugno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 27 gennaio 2014, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 18 febbraio 2014, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "SD Group Società Cooperativa a R.L." sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 18 dicembre 2013. dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 marzo 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 1° aprile 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla- osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "SD Group Società Cooperativa a R.L.", con sede in Modugno (BA) (codice fiscale 06964570722) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Aldo Grittani, nato a Modugno (BA) il 30 luglio 1972, ivi domiciliato in via X Marzo, 59/F.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti ai legge.

Roma, 22 aprile 2014

Il Ministro: GUIDI

14A03834

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 1° aprile 2014.

Modifica dello Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, istitutiva dell'Università della Calabria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto di autonomia dell'Università della Calabria, emanato con D.R. 23 marzo 2012, n. 562 e successive modificazioni;

Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nell'adunanza del 19 novembre 2013, con la quale è stata approvata la modifica dell'art. 3.12 e delle norme transitorie dello Statuto, cui si aggiunge l'art. 8.3;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 dicembre 2013;

Vista la nota rettorale prot. n. 41148 del 23 dicembre 2013, con la quale il testo delle modifiche apportate è stato trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, commi 9 e 10, della legge. n. 168/89;

Atteso che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non ha formulato alcun rilievo entro il termine perentorio di sessanta giorni, stabilito dal predetto art. 6, comma 9, della legge n. 168/89;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3.2 dello Statuto di autonomia dell'Università della Calabria, emanato con D.R. 23 marzo 2012, n. 562 e successive modificazioni, viene riscritto nel testo che segue:

"Art. 3.2 – Il Dipartimento – 1. Il Dipartimento è la struttura deputata allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività correlate o accessorie alle precedenti che siano rivolte all'esterno.

Il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca culturalmente affini o omogenei per fini o per metodo.

Il Dipartimento può prevedere l'istituzione di articolazioni interne per settori scientifico-disciplinari omogenei per finalità o metodi di ricerca, denominate Sezioni.

Il Regolamento del Dipartimento disciplina l'organizzazione delle Sezioni, nel rispetto dei criteri generali per il loro funzionamento, fissati nei Regolamenti di Ateneo.

La creazione delle Sezioni non comporta modifiche nella dotazione di personale né nuove spese. Sulla base del progetto culturale fondativo, in uno, o al più, in due Dipartimenti è incardinato uno stesso settore scientifico-disciplinare.

L'eventuale deroga a tale previsione rientra nella competenza del Senato Accademico.

Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca e di didattica nel rispetto dell'autonomia di ciascun professore e ricercatore e del loro diritto di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca provenienti da Enti pubblici o privati.

I Dipartimenti si dotano di Regolamenti per il proprio funzionamento e possono dar vita a Strutture di raccordo.

A essi fanno capo i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, le Scuole di Specializzazione, nonché i Corsi di Master Universitari, i Corsi di Perfezionamento, le Scuole e i Corsi di Dottorato di Ricerca.

Il Dipartimento:

a) formula la proposta di chiamata di professori di prima e seconda fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia;

b) formula la proposta di chiamata di ricercatori a tempo determinato con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia;

c) cura la programmazione e l'utilizzo delle risorse destinate alla didattica e alla ricerca;

d) cura la gestione delle strutture per la didattica;

e) coordina le attività didattiche, verifica la loro efficacia per i Corsi di Studio che a esso fanno capo e collabora al coordinamento di altri Corsi di Studio per i quali fornisce attività didattica, eventualmente avvalendosi di strutture di coordinamento.

2. Il Dipartimento è la struttura di afferenza dei professori e dei ricercatori, previa proposta del Consiglio di Dipartimento e approvazione del Senato Accademico.

Al Dipartimento afferiscono inoltre:

a) i titolari di assegni di ricerca;

b) i professori a contratto, le cui ricerche o i cui insegnamenti rientrino nei settori scientifico-disciplinari incardinati nel Dipartimento stesso;

c) gli iscritti ai Corsi o alle Scuole di Dottorato di Ricerca attivati nel Dipartimento;

d) i tecnici e gli amministrativi operanti nella struttura;

e) gli studenti nel rispetto delle modalità previste nel Regolamento del Dipartimento.

3. Il Dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del proprio budget e autonomia di spesa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla Legge n. 240/2010, e dispone di personale per il proprio funzionamento. Tale decentramento viene esercitato nella forma prevista dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità.

4. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nel Regolamento di Ateneo.

5. I Dipartimenti potranno essere costituiti con un numero minimo di cinquanta professori di ruolo e ricercatori in servizio al momento in cui viene formulata la proposta di istituzione.

Sono esclusi da tale computo i professori e i ricercatori che dovessero essere posti in quiescenza nell'anno accademico nel quale i Dipartimenti sono formalmente costituiti.

6. Sono Organi del Dipartimento:

a) il Direttore;

b) la Giunta;

c) il Consiglio;

d) la Commissione didattica paritetica docenti-studenti.

Il Direttore:

a) rappresenta il Dipartimento;

b) presiede il Consiglio, la Giunta e la Commissione didattica paritetica docenti-studenti, e cura l'attuazione delle rispettive delibere;

c) promuove le attività del Dipartimento, con la collaborazione della Giunta;

d) vigila sull'osservanza, nell'ambito dipartimentale, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;

e) tiene i rapporti con gli altri Organi dell'Università della Calabria;

f) esercita tutte le altre attribuzioni derivantigli dalla normativa in vigore.

Il Direttore è eletto tra i professori ordinari e straordinari afferenti al Dipartimento.

Nel caso d'indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, o anche in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto nel Regolamento di Ateneo per la predetta elezione, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione e in caso di parità prevale il più anziano in ruolo.

Le modalità delle votazioni sono definite dal Regolamento di Dipartimento.

Il Direttore eletto è nominato con decreto del Rettore.

Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Il Direttore indica un Vice-Direttore tra i professori di ruolo di prima o di seconda fascia afferenti al Dipartimento.

Il Vice-Direttore è nominato con decreto del Rettore e partecipa a solo titolo consultivo ai lavori della Giunta.

L'incarico di Segretario ha durata triennale ed è attribuito dal Direttore Generale su proposta del Direttore di Dipartimento, sentita la Giunta, a un dipendente in possesso dei requisiti necessari previsti nel Regolamento di Ateneo e con l ivel lo non i nferiore al la categoria D.

7. Il Consiglio è l'Organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.

Ne fanno parte i professori di ruolo, i ricercatori, il segretario, quest'ultimo con voto consultivo, le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, dei titolari di assegni di ricerca e degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Dottorati di Ricerca eventualmente attivati dal Dipartimento.

La consistenza delle rappresentanze, le modalità di elezione delle stesse e le modalità di funzionamento del Consiglio sono definite dal Regolamento di Dipartimento.

Nello stesso Regolamento dovranno essere indicati i settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento.

Il Senato Accademico valuta la proposta inerente ai settori scientifico-disciplinari contestualmente all'approvazione del Regolamento di Dipartimento, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni alla Giunta.

8. La Giunta coadiuva il Direttore e decade alla scadenza del mandato, ovvero alla cessazione a qualunque titolo, del Direttore.

Le modalità di elezione e di funzionamento della Giunta sono definite dal Regolamento di Dipartimento.

9. La Commissione didattica paritetica docenti-studenti, ove il Dipartimento non abbia costituito una struttura di raccordo, ha competenza:

a) a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;

c) a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio.

La partecipazione alla Commissione paritetica di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

La Commissione didattica paritetica docenti-studenti è composta da un numero pari, rispettivamente, di professori e ricercatori, ivi compreso il Direttore del Dipartimento che la presiede, e di rappresentanti degli studenti.

Il Regolamento di Dipartimento stabilisce la consistenza delle componenti, le modalità per l'elezione dei membri nonché le norme generali di funzionamento della Commissione.

10. I Dipartimenti istituiti al momento dell'approvazione del presente Statuto sono indicati nella Tabella A.

11. A ciascun professore e ricercatore è garantita la facoltà di richiedere l'afferenza a uno specifico Dipartimento.

12. I Dipartimenti sono disatti vati dal Consiglio di Amministrazione su proposta ovvero con parere obbligatorio del Senato Accademico, qualora il numero dei professori di ruolo e ricercatori in servizio a essi afferenti scenda sotto il limite previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *b)*, della Legge n. 240/2010.

I professori e i ricercatori trasferiti ad altro Dipartimento devono mantenere la nuova afferenza per almeno un quinquennio.

13. Nel Regolamento di Ateneo, sempre nell'ambito delle previsioni statutarie, sono definite le procedure e le condizioni per l'istituzione, l'attivazione e per la disattivazione dei Dipartimenti, nonché le modalità per l'esercizio del diritto di opzione da parte di professori e ricercatori."

Art. 2.

Al Titolo VIII – Norme transitorie, dopo l'art. 8.2, è aggiunto l'art. 8.3, nel testo di seguito riportato:

"Art. 8.3 – 1. In deroga all'art. 3.2, comma 12, sono fatte salve dal vincolo quinquennale le sole domande già presentate al Senato Accademico successivamente alla deliberazione assunta dallo stesso Organo nell'adunanza del 7 marzo 2012 e non oltre il 31 ottobre 2013."

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rende, 1° aprile 2014

Il rettore: CRISCI

14A03831

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Diclofenac Doc».

Estratto determinazione V&A/782/2014 del 18 aprile 2014

Titolare A.I.C.: Doc Generici srl con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40 - 20121 Milano - Codice fiscale 11845960159.

Medicinale: DICLOFENAC DOC.

Variazione A.I.C.: Richiesta prolungamento smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Diclofenac Doc»:

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 035248018 - «75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale da 3 ml,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni essendo il 30 maggio 2014 la data di scadenza del termine del periodo precedentemente concesso a seguito della notifica di modifica stampati V&A/2444 del 10 gennaio 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte seconda n. 13 del 10 gennaio 2014.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A03816

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nifedipina Mylan Generics Italia».

Estratto determinazione V&A/778/2014 del 18 aprile 2014

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano - Codice fiscale: 13179250157.

Medicinale: NIFEDIPINA MYLAN GENERICS ITALIA.

Variazione A.I.C.: Richiesta prolungamento smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Nifedipina Mylan Generics Italia»:

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033718026 - «30 mg compresse rivestite a rilascio prolungato», 14 compresse;

A.I.C. n. 033718038 - «60 mg compresse rivestite a rilascio prolungato», 14 compresse,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 10 settembre 2014 data di scadenza del termine del periodo precedentemente concesso a seguito della determinazione di modifica stampati V&A/1518 del 16 settembre 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 226 del 26 settembre 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A03817

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Ibo».

Estratto determinazione V&A/780/2014 del 18 aprile 2014

Titolare A.I.C.: Industria Bresciana Ossigeno S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Via Vergnano, 9 – 25125 Brescia - Codice Fiscale 00495520173.

Medicinale: OSSIGENO IBO.

Variazione A.I.C.: Richiesta rettifica determinazione.

Visti gli atti di Ufficio, alla Determinazione V&A n. 23/2014 del 7 gennaio 2014 e al relativo estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 28 supplemento ordinario n. 10 del 4 febbraio 2014, concernente «l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio della nuova confezione» del medicinale: «OSSIGENO IBO» è apportata la seguente modifica:

Ove viene descritta la confezione da autorizzare, in luogo di:

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice vi 5 litri

leggasi:

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 5 litri.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale.

14A03818

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Medicair».

Estratto determinazione V&A n. 779/2014 del 18 aprile 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: OSSIGENO MEDICAIR, nella forma e confezione: «100 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 2 lt con valvola VI in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Medicair Italia S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Via Torquato Tasso, 29 - 20010 Pogliano Milanese (Milano) - Codice Fiscale 05912670964;

Confezione:

«100 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 2 lt con valvola VI;

A.I.C. n. 039110628 (in base 10) 159KZ4 (in base 32).

Forma Farmaceutica: gas per inalazione.

Principio Attivo: ossigeno;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 039110628 - «100 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 2 lt con valvola VI.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 039110628 - «100 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 2 lt con valvola VI - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A03819

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Novadien».

Estratto determinazione V&A n. 781/2014 del 18 aprile 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NOVADIEN', nella forma e confezione: «2 mg + 0,03 mg compresse rivestite con film» 3 blister da 21 compresse; in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Alcide De Gasperi, 165/B - 95127 Catania - Codice Fiscale 03115090874;

Confezione:

«2 mg + 0,03 mg compresse rivestite con film» 3 blister da 21 compresse;

A.I.C. n. 041390028 (in base 10) 17H3YD (in base 32).

Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

Principio Attivo: dienogest 2 mg; etinilestradiolo 0,03 mg;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 041390028 - «2 mg + 0,03 mg compresse rivestite con film» 3 blister da 21 compresse.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 041390028 - «2 mg + 0,03 mg compresse rivestite con film» 3 blister da 21 compresse - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A03821

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tobramicina EG».

Estratto determinazione V&A n. 709/2014 del 9 aprile 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: 'TOBRAMICINA EG nella forma e confezione: «0,3% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: EG S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Pavia, 6 - 20136 Milano - Codice Fiscale 12432150154.

Confezione:

«0,3% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 042775015 (in base 10) 18TDH7 (in base 32).

Forma Farmaceutica: Collirio, soluzione.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi Ut 13, H 4042 Debrecen, Ungheria.

Produttore del prodotto finito:

Genetic S.p.A. stabilimento sito in Contrada Canfora - 84084 Fisciano (Salerno) (tutte le fasi).

Composizione:

1 flacone da 5 ml contiene:

Principio Attivo: tobramicina 15,0 mg;

Eccipienti: tyloxapol; acido borico; sodio solfato anidro; sodio cloruro; benzalconio cloruro; acqua p.p.i.

Indicazioni terapeutiche:

TOBRAMICINA EG è indicato negli adulti e nei bambini da un anno di età in poi per il trattamento delle infezioni dell'occhio e degli annessi oculari, causate da batteri sensibili alla tobramicina: congiuntiviti catarrali acute, sub-acute e croniche; blefariti; cheratiti batteriche; dacriocistiti; profilassi pre- e post-operatorie negli interventi sul segmento anteriore.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 042775015 - «0,3% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 042775015 - «0,3% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti Periodici di Aggiornamento sulla Sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A03822

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocotob»

Estratto determinazione V&A n. 711/2014 del 9 aprile 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ROCOTOB nelle forme e confezioni: «0,3% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml; «0,3% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml; «0,3% gocce auricolari, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml; «0,3% gocce auricolari, soluzione» 1 flacone da 5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Della Monica n. 26 - 84083 - Castel San Giorgio (Salerno) - codice fiscale 03696500655.

Confezioni:

«0,3% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml - A.I.C. n. 042688010 (in base 10) 18QRJB (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi Ut 13, H 4042 Debrecen, Ungheria.

Produttore del prodotto finito: Genetic S.p.A. stabilimento sito in Contrada Canfora - 84084 Fisciano (Salerno) (tutte le fasi).

Composizione: 1 contenitore monodose contiene:

principio attivo: tobramicina 0,75 mg;

eccipienti: tyloxapol; acido borico; sodio solfato anidro; sodio cloruro; acqua p.p.i.;

«0,3% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 042688022 (in base 10) 18QRJQ (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi Ut 13, H 4042 Debrecen, Ungheria.

Produttore del prodotto finito: Genetic S.p.A. stabilimento sito in Contrada Canfora - 84084 Fisciano (Salerno) (tutte le fasi).

Composizione: 1 flacone da 5 ml contiene:

principio attivo: tobramicina 15,0 mg;

eccipienti: tyloxapol; acido borico; sodio solfato anidro; sodio cloruro; benzalconio cloruro; acqua p.p.i.;

«0,3% gocce auricolari, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml - A.I.C. n. 042688034 (in base 10) 18QRK2 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce auricolari, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi Ut 13, H 4042 Debrecen, Ungheria.

Produttore del prodotto finito: Genetic S.p.A. stabilimento sito in Contrada Canfora - 84084 Fisciano (Salerno) (tutte le fasi).

Composizione: 1 contenitore monodose contiene:

principio attivo: tobramicina 0,75 mg;

eccipienti: tyloxapol; acido borico; sodio solfato anidro; sodio cloruro; acqua p.p.i.;

«0,3% gocce auricolari, soluzione» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 042688046 (in base 10) 18QRKG (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce auricolari, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi Ut 13, H 4042 Debrecen, Ungheria.

Produttore del prodotto finito: Genetic S.p.A. stabilimento sito in Contrada Canfora - 84084 Fisciano (Salerno) (tutte le fasi).

Composizione: 1 flacone da 5 ml contiene:

principio attivo: tobramicina 15,0 mg;

eccipienti: tyloxapol; acido borico; sodio solfato anidro; sodio cloruro; benzalconio cloruro; acqua p.p.i.

Indicazioni terapeutiche:

collirio soluzione: «Rocotob» è indicato negli adulti e nei bambini da un anno di età in poi per il trattamento delle infezioni dell'occhio e degli annessi oculari, causate da batteri sensibili alla tobramicina: congiuntiviti catarrali acute, sub-acute e croniche; blefariti; cheratiti batteriche; dacriocistiti; profilassi pre- e post-operatorie negli interventi sul segmento anteriore;

gocce auricolari soluzione: «Rocotob» 0,3% gocce auricolari, soluzione è indicato nel trattamento delle infezioni del condotto uditivo esterno causate da batteri sensibili alla tobramicina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 042688010 - «0,3% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 042688022 - «0,3% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 042688034 - «0,3% gocce auricolari, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 042688046 - «0,3% gocce auricolari, soluzione» 1 flacone da 5 ml. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 042688010 - «0,3% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 042688022 - «0,3% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 042688034 - «0,3% gocce auricolari, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 042688046 - «0,3% gocce auricolari, soluzione» 1 flacone da 5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A03823

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Ringer Acetato Baxter»

Estratto determinazione V&A n. 868/2014 del 5 maggio 2014

Medicinale: RINGER ACETATO BAXTER.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Dell'Industria n. 20 - 00144 Roma - codice fiscale 00492340583.

Variazione A.I.C.: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Ringer Acetato Baxter»:

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 030938017 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 50 ml;

A.I.C. n. 030938029 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 100 ml;

A.I.C. n. 030938031 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 250 ml;

A.I.C. n. 030938043 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 500 ml;

A.I.C. n. 030938056 - «soluzione per infusione» 1 sacca clear-flex 100 ml;

A.I.C. n. 030938068 - «soluzione per infusione» 1 sacca clear-flex 250 ml;

A.I.C. n. 030938070 - «soluzione per infusione» 1 sacca clear-flex 500 ml;

A.I.C. n. 030938082 - «soluzione per infusione» 1 sacca clear-flex 1000 ml;

A.I.C. n. 030938094 - «soluzione per infusione» 20 flaconcini 500 ml;

A.I.C. n. 030938106 - «soluzione per infusione» 20 sacche clear-flex 500 ml;

A.I.C. n. 030938118 - «soluzione per infusione» 20 sacche via-flo 500 ml;

A.I.C. n. 030938120 - «soluzione per infusione» 24 sacche via-flo 500 ml;

A.I.C. n. 030938132 - «soluzione per infusione» 10 sacche via-flo 1000 ml;

A.I.C. n. 030938144 - «soluzione per infusione» 12 sacche via-flo 1000 ml,

possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 29 aprile 2014 data di scadenza del termine del periodo precedentemente concesso a seguito della determinazione di modifica stampati V&A/105929 dell'11 ottobre 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 128 Parte seconda del 31 ottobre 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A03824

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Tachidol»

Estratto determinazione V&A n. 870/2014 del 5 maggio 2014

Medicinale: TACHIDOL.

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF SPA, con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia n. 70 - 00181 Roma - codice fiscale 03907010585.

Variazione A.I.C.: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Tachidol»:

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031825021 - «adulti 500 mg/30 mg granulato effervescente» 10 bustine;

A.I.C. n. 031825045 - «500 mg/30 mg compresse rivestitte con film» 10 compresse divisibili;

A.I.C. n. 031825058 - «500 mg/30 mg compresse rivestitte con film» 12 compresse divisibili;

A.I.C. n. 031825060 - «500 mg/30 mg compresse rivestitte con film» 16 compresse divisibili;

A.I.C. n. 031825072 - «500 mg/30 mg compresse rivestitte con film» 20 compresse divisibili;

A.I.C. n. 031825084 - «500 mg/30 mg compresse rivestitte con film» 24 compresse divisibili;

A.I.C. n. 031825096 - «500 mg/30 mg compresse effervescenti» 16 compresse,

possono essere dispensati per ulteriori cinquanta giorni a decorrere dal 2 maggio 2014 data di scadenza del termine del periodo precedentemente concesso a seguito della determinazione di modifica stampati V&A/132664 del 17 dicembre 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte seconda n. 1 del 2 gennaio 2014.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A03825

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Doc Generici»

Estratto determinazione V&A n. 774/2014 del 18 aprile 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SILDENAFIL DOC GENERICI, nelle forme e confezioni: «50 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/Al; «50 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister PVC/Al; «50 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/Al; «100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/Al; in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Doc Generici SRL, con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40 - c.a.p. 20121 Milano - codice fiscale 11845960159.

Confezioni:

«50 mg compresse rivestite con film « 24 compresse in blister PVC/Al - A.I.C. n. 040785154 (in base 10) 16TCPK (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film « 36 compresse in blister PVC/Al - A.I.C. n. 040785166 (in base 10) 16TCPK (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film « 48 compresse in blister PVC/Al - A.I.C. n. 040785178 (in base 10) 16TCPK (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film « 24 compresse in blister PVC/Al - A.I.C. n. 040785180 (in base 10) 16TCPK (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: sildenafil citrato equivalente a 25 mg, 50 mg, 100 mg di sildenafil.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 040785154 - «50 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/Al. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 040785166 - «50 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister PVC/Al. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 040785178 - «50 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/Al. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 040785180 - «100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/Al. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 040785154 - «50 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/Al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 040785166 - «50 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister PVC/Al - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

A.I.C. n. 040785178 - «50 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/Al - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

A.I.C. n. 040785180 - «100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/Al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A03826

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Yantil»

Estratto determinazione V&A n. 776/2014 del 18 aprile 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale YANTIL nelle forme e confezioni: «50 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al; «50 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al; «75 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al; «75 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al; «100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al; «100 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al; «25 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al; «25 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al; «50 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet; «50 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet; «100 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet; «100 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet; «150 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet; «150 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet; «200 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet; «200 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet; «250 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet; «250 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet; in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Grunenthal Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 16 - c.a.p. 20124 Milano - codice fiscale 04485620159.

Confezioni:

«50 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 041572049 (in base 10) 17NPQK (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 041572052 (in base 10) 17NPQN (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 041572064 (in base 10) 17NPR0 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 041572076 (in base 10) 17NPRD (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 041572088 (in base 10) 17NPRS (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 041572090 (in base 10) 17NPRU (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene: principio attivo: tapentadolo 50, 75, 100 mg (come cloridrato);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 041572102 (in base 10) 17NPS6 (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 041572114 (in base 10) 17NPSL (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - A.I.C. n. 041572126 (in base 10) 17NPSY (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - A.I.C. n. 041572138 (in base 10) 17NPTB (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - A.I.C. n. 041572140 (in base 10) 17NPTD (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - A.I.C. n. 041572153 (in base 10) 17NPTT (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - A.I.C. n. 041572165 (in base 10) 17NPU5 (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - A.I.C. n. 041572177 (in base 10) 17NPUK (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - A.I.C. n. 041572189 (in base 10) 17NPUX (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - A.I.C. n. 041572191 (in base 10) 17NPUZ (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - A.I.C. n. 041572203 (in base 10) 17NPVC (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - A.I.C. n. 041572215 (in base 10) 17NPVR (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Composizione: ogni compressa a rilascio prolungato contiene: principio attivo: tapentadolo 25, 50, 100, 150, 200, 250 mg (come cloridrato).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

041572049 - «50 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041572052 - «50 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041572064 - «75 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041572076 - «75 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041572088 - «100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041572090 - «100 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041572102 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041572114 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041572126 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041572138 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041572140 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041572153 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041572165 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041572177 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041572189 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041572191 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041572203 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041572215 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

041572049 - «50 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041572052 - «50 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041572064 - «75 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041572076 - «75 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041572088 - «100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041572090 - «100 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041572102 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041572114 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041572126 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041572138 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041572140 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041572153 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041572165 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041572177 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041572189 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041572191 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041572203 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041572215 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A03827

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Kabi»

Estratto determinazione V&A n. 775/2014 del 18 aprile 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PARACETAMOLO KABI, nelle forme e confezioni: «10 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex da 50 ml; «10 mg/ml soluzione per infusione» 50 sacche freeflex da 50 ml; «10 mg/ml soluzione per infusione» 60 sacche freeflex da 50 ml; «10 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex da 100 ml; «10 mg/ml soluzione per infusione» 50 sacche freeflex da 100 ml; «10 mg/ml soluzione per infusione» 60 sacche freeflex da 100 ml in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fresen*ius* Kabi Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre n. 41 - c.a.p. 37063 Isola Della Scala (Verona) - codice fiscale 03524050238.

Confezioni:

«10 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex da 50 ml - A.I.C. n. 040381093 (in base 10) 16JBP5 (in base 32);

«10 mg/ml soluzione per infusione» 50 sacche freeflex da 50 ml - A.I.C. n. 040381105 (in base 10) 16JBPK (in base 32);

«10 mg/ml soluzione per infusione» 60 sacche freeflex da 50 ml - A.I.C. n. 040381117 (in base 10) 16JBPX (in base 32);

«10 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex da 100 ml - A.I.C. n. 040381129 (in base 10) 16JBQ9 (in base 32);

«10 mg/ml soluzione per infusione» 50 sacche freeflex da 100 ml - A.I.C. n. 040381131 (in base 10) 16JBQC (in base 32);

«10 mg/ml soluzione per infusione» 60 sacche freeflex da 100 ml - A.I.C. n. 040381143 (in base 10) 16JBQR (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: 1 ml di soluzione per infusione contiene: principio attivo: paracetamolo 10 mg.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 040381093 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex da 50 ml. Classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 040381105 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 50 sacche freeflex da 50 ml. Classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 040381117 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 60 sacche freeflex da 50 ml. Classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 040381129 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex da 100 ml. Classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 040381131 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 50 sacche freeflex da 100 ml. Classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 040381143 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 60 sacche freeflex da 100 ml. Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 040381093 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex da 50 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 040381105 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 50 sacche freeflex da 50 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 040381117 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 60 sacche freeflex da 50 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 040381129 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex da 100 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 040381131 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 50 sacche freeflex da 100 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 040381143 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 60 sacche freeflex da 100 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Implementazione risk management plan e modifica stabilità dopo prima apertura

Sono altresì approvate, relativamente anche alle confezioni del medicinale già autorizzate:

l'implementazione del risk management plan (versione 1) e del materiale educazionale autorizzato dall'Ufficio di farmacovigilanza dell'Agenzia italiana del farmaco il 7 marzo 2014, protocollo FV/25497/P;

l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente alla stabilità dopo la prima apertura.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A03828

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Palexia»

Estratto determinazione V&A n. 777/2014 del 18 aprile 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PALEXIA nelle forme e confezioni: «50 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al; «50 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al; «75 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al; «75 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al; «100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al; «100 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al; «25 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al; «25 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al; «50 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet; «50 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet; «100 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet; «100 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet; «150 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet; «150 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet; «200 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet; «200 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet; «250 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet; «250 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet; in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Grunenthal Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 16 - c.a.p. 20124 Milano - codice fiscale 04485620159.

Confezioni:

«50 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 041571047 (in base 10) 17NNR7 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 041571050 (in base 10) 17NNRB (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 041571062 (in base 10) 17NNRQ (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 041571074 (in base 10) 17NNS2 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 041571086 (in base 10) 17NNSG (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 041571098 (in base 10) 17NNSU (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene: principio attivo: tapentadolo 50, 75, 100 mg (come cloridrato);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 041571100 (in base 10) 17NNSW (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 041571112 (in base 10) 17NNT8 (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - A.I.C. n. 041571124 (in base 10) 17NNTN (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - A.I.C. n. 041571136 (in base 10) 17NNU0 (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - A.I.C. n. 041571148 (in base 10) 17NNUD (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - A.I.C. n. 041571151 (in base 10) 17NNUH (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - A.I.C. n. 041571163 (in base 10) 17NNUV (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - A.I.C. n. 041571175 (in base 10) 17NNV7 (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - A.I.C. n. 041571187 (in base 10) 17NNVM (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - A.I.C. n. 041571199 (in base 10) 17NNVZ (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - A.I.C. n. 041571201 (in base 10) 17NNW1 (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - A.I.C. n. 041571213 (in base 10) 17NNWF (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Composizione: ogni compressa a rilascio prolungato contiene: principio attivo: tapentadolo 25, 50, 100, 150, 200, 250 mg (come cloridrato).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

041571047 - «50 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041571050 - «50 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041571062 - «75 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041571074 - «75 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041571086 - «100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041571098 - «100 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041571100 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041571112 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041571124 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041571136 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041571148 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041571151 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041571163 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041571175 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041571187 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041571199 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041571201 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

041571213 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

041571047 - «50 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041571050 - «50 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041571062 - «75 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041571074 - «75 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041571086 - «100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041571098 - «100 mg compresse rivestite con film» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041571100 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041571112 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041571124 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041571136 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041571148 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041571151 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041571163 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041571175 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041571187 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041571199 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041571201 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

041571213 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A03829

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Avvio della consultazione su «linee guida in tema di riconoscimento biometrico e firma grafometrica».

Il Garante per la protezione dei dati personali, viste le decisioni assunte nella seduta collegiale del 17 aprile 2014, ritiene opportuno avviare una procedura di consultazione pubblica sullo schema di provvedimento adottato in pari data, nonché sul documento ad esso allegato recante "Linee guida in tema di riconoscimento biometrico e firma grafometrica", pubblicati sul sito web dell'Autorità (www.gpdp.it).

L'obiettivo della consultazione è quello di acquisire contributi, in particolare da parte di studiosi e ricercatori, produttori e sviluppatori di sistemi biometrici e di sistemi di firma grafometrica, unitamente a commenti e osservazioni di associazioni rappresentative di aziende e consumatori.

Tali osservazioni e commenti potranno pervenire, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, all'indirizzo dell'Autorità di Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, ovvero all'indirizzo di posta elettronica consultazione.biometria@gpdp.it.

Le osservazioni e i commenti inviati dai soggetti che partecipano alla consultazione non vincolano il Garante rispetto alle successive determinazioni.

INFORMATIVA

(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali eventualmente forniti facoltativamente partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dall'Autorità nei modi e nei limiti necessari per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia, con procedure anche informatizzate e a cura delle sole unità di personale e organi interni al riguardo competenti. Gli interessati hanno diritto di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (il cui testo è riportato sul sito dell'Autorità – www.gpdp.it) mediante la suindicata casella di posta elettronica, ovvero presso l'ufficio del Garante con sede in piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma.

14A03870

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-118) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00